

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

DXLVIII

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge :		JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	21669
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in</i>		FORESI	21676
<i>la sede legislativa</i>)	21640	PIGNATELLI	21678
(<i>Autorizzazione di relazioni orali</i>)	21679	MAROTTA	21681
Disegno di legge (Seguito della discussione):		LATORRE	21681
Norme per la espropriazione, bonifica,		Proposta di legge (Annunzio)	21640
trasformazione ed assegnazione dei		Interrogazioni (Annunzio)	21681
terreni ai contadini. (1173)	21640	Interrogazione (Svolgimento):	
PRESIDENTE 21640, 21645, 21658, 21659, 21664,		PRESIDENTE	21641
21678, 21681		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
ALICATA 21640, 21647, 21673, 21678		<i>la pubblica istruzione</i>	21641
BURATO 21644, 21645		MARCHESI	21641
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 21645,		Mozione (Annunzio):	
21646, 21649, 21651, 21654, 21657, 21658,		PRESIDENTE	21680
21665, 21669, 21676		GIAVI	21680
ARTALE 21645		Per lo svolgimento di una interpellanza :	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i>		LOMBARDI RICCARDO	21679
<i>foreste</i> 21645, 21646, 21649, 21652, 21654,		PRESIDENTE	21679
21657, 21666, 21669, 21678		MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla</i>	
BELLUCCI 21645		<i>Presidenza del Consiglio</i>	21679
MANNIRONI 21646		Risposte scritte ad interrogazioni (An-	
ZANFAGNINI 21647, 21658, 21662, 21671, 21676		<i>nunzio)</i>	21640
BIANCO 21647, 21649, 21650, 21653, 21656,		Votazioni segrete. . 21640, 21642, 21678, 21680	
21660, 21661, 21665			
MICELI 21648, 21651, 21657, 21669, 21677			
CUTTITTA 21652			
CARAMIA 21653			
COLITTO 21653, 21655, 21657, 21661, 21670			
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> 21655, 21678			
DE MARTINO FRANCESCO 21656, 21659, 21663,			
21664			
GATTO 21659			
BENVENUTI 21663, 21664			

La seduta comincia alle 16,30.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunica che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione (Giustizia):

« Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi » (1464) (Con modificazioni);

dalla V Commissione (Difesa):

« Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1466) (Con modificazioni);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949 » (1285) (Con modificazioni);

dalla Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale:

« Agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale » (1477);

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti » (Quinto provvedimento) (1151) (Con modificazioni).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Schiratti:

« Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine » (1509).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente in sede legislativa.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Come la Camera ricorda, stamane fu rinviata alla seduta pomeridiana la votazione sugli articoli aggiuntivi 3-ter e 3-quinquies proposti dall'onorevole Monticelli ed accettati, con talune modificazioni, dalla Commissione e dal Governo.

Per l'uno e per l'altro di questi articoli aggiuntivi l'onorevole Alicata chiese stamane la votazione a scrutinio segreto. Gli domando se insiste in questa richiesta.

ALICATA. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sugli articoli 3-ter e 3-quinquies, con le modificazioni proposte stamane dal ministro e con l'aggiunta della frase « a coltura intensiva » dopo le parole « dei terreni » al primo comma dell'articolo 3-quinquies, che è un emendamento Bellucci, accettato dal Governo:

ART. 3-ter.

« I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies.

« Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo in cui è situato il terreno tale vincolo di indisponibilità ».

ART. 3-quinquies.

« La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento di quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

« Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale emetterà le dichiarazioni di esonero ».

(Segue la votazione).

Le urne resteranno aperte. Si procederà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Svolgimento di un'interrogazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto sapere alla Presidenza di essere pronto a rispondere alla interrogazione, della quale riconosce l'urgenza dell'onorevole Marchesi, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere quale fondamento abbiano i sospetti, già variamente espressi, che il palazzo Barberini, ormai acquisito allo Stato e per unanime consenso e per assicurazione dello stesso ministro della pubblica istruzione, destinato alla galleria d'arte antica e ad istituti connessi, sia invece assegnato ad altri servizi della pubblica amministrazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono tuttora in corso di perfezionamento gli atti per l'acquisto del palazzo Barberini, per il quale lo Stato, tramite questo Ministero, esercitò a suo tempo il diritto di prelazione.

Per quanto riguarda la destinazione del palazzo, è evidente che provvedimenti concreti in merito potranno essere adottati soltanto quando sarà avvenuto l'effettivo trasferimento allo Stato della proprietà del palazzo stesso.

Si assicura, tuttavia, l'onorevole interrogante che il Ministero della pubblica istruzione ha ben presente il voto già espresso da studiosi e da artisti perché il palazzo Barberini sia destinato all'uso di istituzioni consone alle sue particolarità artistiche. quale, appunto, la galleria d'arte antica.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARCHESI. Signor Presidente, invece che soddisfatto potrei dichiararmi stupefatto, se un costume politico assai diffuso di reticenze malfide nelle parole e negli atti della pubblica amministrazione, non ci avesse dispensati ormai anche dallo stupore.

Non mi rivolgo a lei, onorevole sottosegretario, cui mi è grato professare la mia amichevole stima, mi rivolgo a coloro i quali l'interesse pubblico sentono sempre in rapporto di un interesse particolare.

Dunque il gabinetto (dico il gabinetto del ministro, perché non voglio pensare che la direzione generale delle belle arti sia complice di una siffatta insidiosa dichiarazione) dichiara che, poiché la proprietà del palazzo Barberini non è ancora perfetta, non si può giungere ad una destinazione concreta. Ma di un palazzo, su cui il Ministero della pubblica istruzione ha esercitato il diritto di prelazione, per cui il Ministero del tesoro ha già stanziato la somma occorrente, è più che logico si possa e si debba in anticipo genericamente stabilire una destinazione.

La dichiarazione testé letta dall'onorevole sottosegretario dice che il Ministero « terrà ben presente il voto di artisti e di studiosi »: due parole buttate lì per dire di gente che perde e fa perdere il tempo.

Il 13 febbraio 1950, il Ministero rispondendo ad altra mia interrogazione diceva (leggo il testo stenografico): « È proposito del Ministero destinare il palazzo Barberini ad uso di istituzioni consone al suo significato artistico, quali appunto la galleria nazionale di arte antica e altre istituzioni aventi consimili finalità di conservazione e tutela artistica ».

Tale destinazione, una volta « voluta », ora invece è « tenuta presente ». Nel gergo burocratico ministeriale sappiamo che la frase « tener presente », o « tener conto di qualche cosa », significa escludere quella data cosa dal computo della somma finale;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

è una maniera amichevole con cui gli organi governativi traducono un rifiuto in una menzogna.

Così dal 13 febbraio al 27 luglio siamo andati dal passo dell'oca al passo del gambero, se è vero che il gambero cammina all'indietro.

Non vorrei credere che la brutta faccenda si compia: se anche si compia con metodi e con propositi democratici. Questo dei metodi demoratici è uno dei ritornelli consueti del Governo democristiano. Il quale opera democraticamente solo in quanto tollera le accuse, tollera le ingiurie, perché vadano poi a finire nei soffici silenzi delle catacombe democristiane, che sono ben diverse e ben lontane dalle catacombe dei santi martiri cristiani.

Noi romperemo questi silenzi, se non con vantaggio e decoro del paese, se non con danno e molestia del Governo, almeno con sollievo del nostro spirito. E sull'argomento ritorneremo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di un'interrogazione urgente.

Chiusura e risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Sull'articolo 3-ter:

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	175
Voti contrari	119

(*La Camera approva*).

Sull'articolo 3-quinquies:

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	172
Voti contrari	122

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Andreotti — Angelucci Mario — Arata — Ar-

caini — Arcangeli — Artale — Audisio — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Balduzzi — Baresi — Bartole — Basso — Bavaro — Bellucci — Bensi — Benvenuti — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bonomi — Bontade Margherita — Borioni — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cara — Carcaterra — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Cavinato — Cecconi — Cerabona — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Còccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Clementi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Ilia — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — De' Cocci — Del Bo — De Maria — De Meo — De Palma — De Vita — Diecidue — Di Leo — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Facchin — Fadda — Fanelli — Faralli — Farini — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giolitti — Giordani — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lattanza — Latorre — Lazzati — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longoni — Lozza.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

lombi Nella — Marchesi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melis — Melloni Mario — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Migliori — Momoli — Montanari — Montelatizi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Francesco.

Natali Ada — Natta — Negrari — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pallenzona — Perlingieri — Pertusio — Pessi — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Proia — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sailis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scotti Alessandro — Segni — Semeraro Santo — Serbandini — Sodano — Stella — Storch — Stuardi — Sullo — Suraci.

Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Turco Vincenzo.

Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Caronia — Casalnuovo — Corsanego.

Delli Castelli Filomena.

Farinet.

Gasparoli — Girolami.

Lucifredi.

Mondolfo — Moro Aldo.

Pecoraro.

Raimondi.

Togliatti.

Treves.

Zerbi.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione di terreni ai contadini.

PRESIDENTE. Proseguiamo nelle votazioni. Pongo in votazione, ora, l'articolo Monticelli 3-*quater* con le modificazioni proposte stamane dal Governo e con l'emendamento Cartia:

« Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo l'approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, però, non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei detti terreni, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell'altra metà.

Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente ».

(È approvato).

L'articolo Monticelli 3-*quinqüies* è stato testé votato a scrutinio segreto ed approvato. A questo articolo l'onorevole Zanfagnini ha proposto di aggiungere il seguente alinea:

«e) si costituisca e funzioni fra il proprietario, titolare dell'azienda, e i lavoratori il consiglio di gestione o di fattoria ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-*sexies* dell'onorevole Monticelli:

« Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha il diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

« Le altre saranno espropriate ai sensi della legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo Monticelli 3-*septies*:

« Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 3-*quinqüies*, applicando la tabella 4, allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Giuntoli Grazia:

« I terreni costituenti il terzo residuo vincolato possono, su richiesta da presentarsi all'ente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, essere venduti dall'attuale proprietario a contadini coltivatori manuali della terra, secondo le norme del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

« Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di un anno dal giorno della determinazione, da parte dell'ente, del terzo vincolato.

« Le vendite debbono effettuarsi in conformità del piano di assegnazione dei terreni predisposto dall'ente e con l'osservanza delle disposizioni stabilite da questo circa il prezzo e le altre condizioni di assegnazione delle terre ai contadini.

« In caso di inosservanza di tali disposizioni da parte del proprietario questi decade dalla facoltà di cui al primo comma del presente articolo ed è soggetto all'esproprio immediato anche dei terreni costituenti il terzo residuo.

« Agli acquirenti sono estese le agevolazioni riconosciute agli assegnatari dei terreni concessi dall'ente. In caso di risoluzione del contratto per mancato adempimento degli obblighi da parte dei contadini acquirenti, la proprietà del fondo si trasferisce all'ente, che è tenuto a corrispondere al venditore il prezzo pattuito nel contratto di vendita stipulato col primo acquirente ».

Su questo articolo la Commissione ed il Governo hanno dichiarato di rimettersi alla Camera.

BURATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURATO. Voterò contro questo emendamento perchè non vi trovo la ragione sufficiente come giustificazione per riservare il diritto al proprietario di vendere questi terreni che praticamente sono passati ad enti e devono subire le stesse condizioni di pagamento di altri terreni. La parola vendere prima di tutto mi sembra ingiustificata e fuori luogo, perchè è evidente, dal contesto stesso dell'emendamento, che il sistema di pagamento viene esercitato col sistema stabilito dall'ente. Quindi che cosa resterebbe al proprietario? Il diritto di vendere il titolo di prelazione, eventualmente, a quei contadini ai quali ritiene più utile e conveniente cederlo. Mi spiegherei questo se la prelazione fosse da considerarsi in favore di quei contadini salariati, braccianti ed avventizi che si trovavano sul fondo; ma anche questo non è detto. Allora, pur rispettando le buone intenzioni che l'onorevole Giuntoli ha avuto con questo emendamento, esso si spiegherebbe secondo me come una possibilità di esercizio della borsa nera nella assegnazione del titolo di prelazione alla vendita da parte del proprietario espropriato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Giuntoli Grazia, testé letto.

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Colitto 5-*quater* non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« È data facoltà al proprietario o a consorzi di proprietari di offrire altra terra di pari reddito in sostituzione di parte o di tutta la terra che dovrebbe essergli scorporata ».

(Non è approvato).

L'articolo aggiuntivo 5-*quater* dell'onorevole Caramia è assorbito dalle votazioni precedenti.

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Artale:

« Sono esenti dalla espropriazione, qualunque sia l'imponibile medio dominicale per ettaro, le proprietà aventi una superficie complessiva non superiore a ottanta ettari ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo che sia rinviata la votazione di questo emendamento, perchè un orientamento su di esso richiede una particolare valutazione.

PRESIDENTE. Onorevole Artale, è d'accordo ?

ARTALE. Coll'onorevole ministro abbiamo stamattina discusso sufficientemente. Adesso vedo che il criterio della superficie è stato accolto come limite nelle aziende modello fino a 500 ettari: non capisco perchè non dovrebbe essere accolto fino a 80 ettari per quelle proprietà che sono più che modello. Si tratta di terreni che superano le mille lire di reddito imponibile per ettaro. L'articolo 3-*septies* rappresentava l'unica difficoltà di principio che il relatore poneva. Non so quali difficoltà ci potrebbero essere ancora, Comunque non mi oppongo al rinvio della votazione.

PRESIDENTE. La votazione dell'emendamento Artale resta pertanto rinviata a domani o comunque al termine della discussione nel caso che questa dovesse concludersi prima.

Passiamo all'emendamento Bellucci, aggiuntivo alle note alla tabella A, la cui votazione, ieri pomeriggio, fu rinviata.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho concordato con il presentatore il seguente nuovo testo dell'emendamento

aggiuntivo alle note della tabella A approvata nella seduta di ieri:

« Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire cento e reddito totale di oltre 60.000 lire, l'esproprio ha inizio da lire 10 mila; per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100 mila lire, l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi, per lo scaglione sino a 60 mila lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30 mila a 60 mila ».

PRESIDENTE. Onorevole Bellucci, accetta la formulazione dell'onorevole ministro ?

BELLUCCI. L'accetto

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento concordato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellucci nella formulazione concordata con il Governo, testè letta dal ministro Segni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mannironi:

« Per i terreni olivastri di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, gli enti di cui all'articolo 2 hanno facoltà di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

« Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio ».

BURATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURATO. L'emendamento dell'onorevole Mannironi parla di terreni olivastri, di superficie superiore ai 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, ecc.. Io desidero chiedere all'onorevole ministro se l'azione degli enti possa giuridicamente svolgersi anche fuori dei comprensori determinati, per cui è stato scelto l'ente.

A parte questa chiarificazione io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento perchè ne riconosco la bontà e l'importanza specialmente per i terreni della Sardegna ove l'olivastro cresce con tanta spontaneità e rigogliosità.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Mannironi dà una facoltà particolare agli enti per i terreni olivastrati, per superfici superiori a 50 ettari. Ora l'articolo 10 della legge sulla Sila che abbiamo richiamato genericamente nel primo articolo di questa legge dice: « L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dal secondo comma dell'articolo 1, può essere autorizzata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Può essere autorizzata dallo stesso ministro a coordinare tutte le attività che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi. Nel territorio delimitato dall'articolo 1, l'Opera deve altresì imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprietà. L'Opera dovrà formulare i piani di trasformazione nei terreni appartenenti ai comuni ».

Io vorrei che il ministro mi chiarisse se nella applicazione del terzo comma di questo articolo non rientri anche l'obbligo di procedere alla trasformazione dei terreni olivastrati di cui all'emendamento Mannironi. Se così fosse, l'emendamento sarebbe evidentemente inutile.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io ritengo che questo emendamento chiarisca ed eviti ogni dubbio circa la possibilità di applicazione dell'articolo 10 della legge Sila. Io infatti, non sono per nulla sicuro che con l'articolo 10 della legge Sila si possano imporre anche le trasformazioni dei terreni olivastrati in oliveti. Quindi sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Mannironi circa l'opportunità del suo emendamento.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma l'emendamento Mannironi non specifica l'obbligo della trasformazione degli olivastrati in oliveti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Parla genericamente di trasformazione degli olivastrati, ma la trasformazione non può avvenire che in oliveti.

MANNIRONI. Chiedo di parlare per fornire dei chiarimenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Tutta l'impostazione del mio emendamento è fondata proprio sul concetto cui ha accennato l'onorevole relatore. Lo scopo è appunto quello di far sì che i numerosi terreni olivastrati dell'Italia meridionale possano essere trasformati in oliveti. Si tratta di opere di miglioramento fondiario che, in senso giuridico, possono essere considerate trasformazioni, in quanto non hanno altra destinazione che quella della trasformazione di terreni olivastrati in oliveti. In questo senso deve essere inteso il mio emendamento per il quale mi permetto di insistere.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sentiti i chiarimenti forniti dal ministro e dall'onorevole Mannironi, dichiaro di essere d'accordo su questo articolo aggiuntivo. Però deve intendersi che la norma ha valore limitatamente ai territori compresi nelle zone cui è accennato nell'articolo 1.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Io vorrei pregare il relatore di non insistere nella richiesta di modificare nel senso da lui accennato il mio emendamento. Come ha detto l'onorevole ministro, si presenta molto spesso la necessità di addivenire ad opere di miglioramento e di trasformazione anche in terreni isolati, situati fuori dei comprensori previsti nell'articolo 1.

Ora non è opportuno privarsi *a priori* della possibilità di effettuare queste trasformazioni obbligatorie anche in terreni che sono lontani dai comprensori. Io credo che la esclusione della frase indicata dal relatore limiti eccessivamente la portata del mio emendamento e, quindi, i benefici che da esso possono derivare.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento nel suo testo originario.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nella modificazione proposta?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non insiste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mannironi, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

SULLO, *Segretario*, legge:

« La quota di proprietà non soggetta ad espropriazione, in base all'articolo 3, è aumentata del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario, oltre il primo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zanfagnini, Lopardi, Ariosto, Giavi, Zagari, Vigorelli, Belliardi, Calamandrei, Arata e Matteotti Matteo, hanno proposto di sopprimere questo articolo. L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgere questa proposta.

ZANFAGNINI. Onorevoli colleghi, non solo i firmatari del mio emendamento, ma anche i firmatari di altri due emendamenti, hanno proposto la soppressione *sic et simpliciter* di questo articolo 4 che vorrebbe aumentare la quota non soggetta a espropriazione in ragione del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario, oltre il primo.

A noi pare che non ci sia bisogno di soverchie illustrazioni, perchè francamente questo articolo ci ha un po' riecheggiato la politica demografica del defunto regime. (*Commenti al centro*).

Non comprendiamo perchè si debba aggiungere alla quota esonerata dalla espropriazione un altro 10 per cento per ciascun figlio oltre il primo.

Le ragioni per cui, purtroppo, attraverso la varia serie degli emendamenti che sono passati, il proprietario potrà sottrarsi in tutto o in parte all'applicazione di questa tabella, sono tali e tante per cui non ravvisiamo l'opportunità che a queste ragioni ne sia aggiunta un'altra che praticamente aumenterà di molto le possibilità di esonero di una sempre più larga quota per il proprietario.

Noi abbiamo già osservato che le quote che verranno ad essere esentate dallo scorporo sono già troppo alte in base all'applicazione di queste tabelle, perchè si senta il bisogno di rendere queste quote in un modo o nell'altro ancora più elevate. Ed è per questo, insomma, nell'intenzione di limitare questo dilagare di motivi di eccezioni, che in un modo o nell'altro giocano a favore del proprietario che dovrà subire lo scorporo, che noi ci permettiamo di insistere perchè questo articolo 4 venga soppresso.

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Bianco, Fora, Puccetti, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore hanno proposto di sopprimere l'articolo 4.

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questa proposta.

BIANCO. Avrei poco da aggiungere a quanto ha detto poco fa l'onorevole Zanfagnini. Vorrei innanzitutto rilevare che questa legge viene dopo quella della Sila. Nella legge della Sila, che pure stabiliva un termine, un limite alla proprietà di 300 ettari, non è prevista nessuna di queste facilitazioni ai proprietari. Le troviamo invece in questa legge e come giustamente notava l'onorevole Zanfagnini, questa facilitazione poteva avere, semmai, una giustificazione in quello che era il disegno di legge così come era stato presentato, in quello che era il testo della Commissione, ma dopo l'accoglimento dell'emendamento 3-*quater* dell'onorevole Monticelli, noi non sappiamo dove si vuole andare a finire. Con l'accoglimento dell'emendamento Monticelli il proprietario ha il diritto di trattenere il sesto oltre quello che gli resta, e non il sesto di ciò che gli rimane, ma il sesto di ciò che gli viene scorporato, che sarebbe la parte maggiore, gli otto decimi dell'intera proprietà. Se il proprietario ha veramente bisogno di arrotondare ancora di più la propria quota si avvarrà di questa scappatoia che gli è stata aperta dall'onorevole Monticelli e dal consenso della maggioranza con la votazione che si è svolta poco fa.

Ma se a tutte queste scappatoie aggiungiamo anche quest'altra, onorevole Segni, noi finiremo col fare non una legge per scorporare il latifondo e la grande proprietà, ma una legge per scorporare la vostra stessa legge. Ed è per questa ragione che insistiamo ed invitiamo anche i colleghi della maggioranza a votare insieme con noi per la soppressione di questo articolo.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Consentite, onorevoli colleghi, che anch'io rapidamente dica alcune cose su questo articolo di cui noi proponiamo la soppressione. In primo luogo, aggiungendo qualcosa a quello che ha detto l'onorevole Bianco, vorrei ricordare ai colleghi che non solo nella legge della Sila questo criterio non è entrato, ma che un tentativo di introdurre questo criterio in quella legge fu stroncato al Senato con la collaborazione di tutti i gruppi, anche di buona parte del gruppo democristiano, e, per dire la verità, non fu ripresentato e non è stato introdotto nella legge neppure nella nostra Assemblea.

Mi sembra che dovremmo un poco cercare di approfondire quali ragioni potrebbero militare a favore di coloro che richiedono che per ogni figlio venga aumentata la quota di terra non espropriata. Ragioni di giustizia ?

DISCUSSIONI -- SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Non ce ne sono, evidentemente, perché questa è una norma tipicamente di ingiustizia, in quanto viene a stabilire una discriminazione fra gli espropriabili per ragioni indipendenti dalla volontà e dalla condizione obiettiva in cui, a norma di questa legge, le persone espropriabili si trovano.

Inoltre, si dice che noi dobbiamo aiutare le famiglie numerose. Io non voglio assumere un atteggiamento aprioristico neppure di fronte a questa questione, ma ricordiamoci che le famiglie numerose sono soprattutto quelle dei contadini e che, sottraendo agli agrari che hanno più figli meno terra, noi verremo a diminuire la quota di terra che potrebbe andare a favore dei contadini.

Ma oltre a queste ragioni che sono di buon senso, io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su due ragioni che mi sembrano più importanti. Prima di tutto ritengo che questo criterio introdotto nella legge darebbe alla legge un carattere ancor più caritativo di quello che, per altri aspetti, essa ha avuto. Noi, qui, dobbiamo agire secondo criteri di carattere sociale, economico-produttivistico, storico, generale, e non dobbiamo dare alla legge — come spesso, anche in occasione di altri emendamenti e di altri articoli, ci è apparso — questo carattere. Per cui non vedo perché le ragioni generali di carattere economico, sociale e politico, che dovrebbero presiedere in un determinato comprensorio l'espropriazione di un determinato quantitativo di terra, dovrebbero venire ad essere bloccate dal fatto che gli agrari di quel comprensorio abbiano più o meno figli. È una questione che non c'entra per niente con i principi di carattere politico, sociale ed economico in base ai quali la legge dovrebbe operare.

Vorrei aggiungere un'altra cosa. Lo spirito di questa legge deve essere, in fondo, quello di legare — come è stato detto — il più possibile il possesso della terra all'attività produttiva di chi lavora la terra stessa. Ora se noi espropriamo la terra di un proprietario terriero anche in misura limitata e gli lasciamo una certa quota di terra, ci sarà qualcuno nella famiglia di questo proprietario che forse finirà per occuparsi della parte di terra rimasta. Anzi, minore quantità di terra noi gli lasceremo, e più vi sarà la necessità di rendere più produttiva la quota di terra che a lui rimarrà, e noi avremo la possibilità di trasformare una parte di questi proprietari di terra che non si interessano della loro azienda in conduttori, in imprenditori agrari.

Invece, no! Entrando nell'ordine di idee di dare per ogni figlio che l'agrario ha in più un'altra quota di terra, noi riaffermiamo il concetto dell'esistenza di questa proprietà borghese non contadina, della terra distaccata dal lavoro, dalla conduzione dell'azienda, che è una delle piaghe caratteristiche dell'arretratezza della nostra agricoltura. Perché poi noi sappiamo che proprio questa proprietà non contadina, non solo la grande proprietà non contadina ma anche la media proprietà non contadina, tenuta da questa gente che abita nelle città, lontana dai campi, introduce uno degli elementi di sfruttamento più esoso nei confronti delle masse contadine.

Quindi mi sembra che anche da questo punto di vista, cioè da quello di restare aderenti a quei criteri generali che voi — e non noi — avete proclamato presiedere alla elaborazione di questo progetto di legge, bisognerebbe escludere una limitazione di questo genere.

In questo senso, nell'interesse dei proponenti, che questa legge sostengono e che dal loro punto di vista dovrebbero desiderare di renderla la migliore possibile, non ci sembra accettabile l'articolo 4, ed invece accettabili gli emendamenti soppressivi, per respingere poi gli altri emendamenti che tendono ad allargare il criterio che in questa legge è già contenuto in termini limitati.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Se l'articolo 4, che non figura nella legge della Sila, è stato proposto nel disegno di legge ministeriale, dovete tener presente che nel disegno di legge ministeriale tale articolo non era preceduto dai vari articoli aggiuntivi 3-ter, 3-quater, 3-sexies, ecc., i quali sono stati proposti ed approvati in Assemblea.

Sostanzialmente, tali articoli, per una via o per l'altra sottraggono varie ed apprezzabili fette, alla magra ed inadeguata torta delle terre espropriate.

Dovete tener conto che voi avete già approvato queste innumerevoli sottrazioni. Possiamo discutere sul fine più o meno giustificabile di queste sottrazioni, ma non si può disconoscere che la torta non è più l'originaria, quella che era nel disegno di legge ministeriale.

Ora, approvando l'articolo 4 noi aggraviamo la situazione, rendendo possibili ulteriori sottrazioni nella misura del 10 per cento sulle terre non scorporate per ogni figlio successivo al primo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Vi è il precedente della legge Sila, nella quale tale esenzione non c'era. Vi sono altre ragioni che giustificano il rigetto di tale articolo. In fondo, questo 10 per cento che voi riservate per ciascun figlio lo attribuite al padre, senza che obbligatoriamente questo debba trasferirlo ai figli. Può darsi che lo dia ad un unico figlio, può darsi che lo dia a tutti i figli, può darsi che se lo tenga lui, può darsi pure che lo alieni. Il presunto scopo di assicurare ad ogni figlio una certa superficie di terra, non è quello espresso nell'articolo 4.

Inoltre, dovete tener conto che queste terre, bene o male (noi diciamo molto bene), si pagano in titoli o in altro modo, quindi non è da pensare che questi figli resteranno senza eredità. Per questi motivi, vi prego di sopprimere l'articolo 4.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Per le ragioni già esposte nella discussione generale, ritengo di esprimere parere contrario agli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Confermo di essere favorevole al mantenimento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, del quale gli onorevoli Zanfagnini, Bianco ed altri propongono la soppressione:

« La quota di proprietà non soggetta ad espropriazione, in base all'articolo 3, è aumentata del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario, oltre il primo ».

(Non è approvato).

L'articolo 4 è pertanto soppresso. Si dia lettura dell'articolo 4-bis.

SULLO, Segretario, legge:

« Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'articolo 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'articolo 3 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge fino alla totale applicazione della quota di esproprio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Fera, Puccetti, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore hanno proposto i seguenti emendamenti:

« Dopo la parola: si applica, aggiungere l'^a parola: prima.

« Sopprimere le parole finali: fino alla totale applicazione della quota di esproprio ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerli.

BIANCO. L'articolo 4-bis prevede l'ipotesi di un proprietario che abbia terreni nelle zone in cui troverà applicazione questa legge, e terreni in zone in cui questa legge non potrà essere applicata, e stabilisce che lo scorporo derivante dalla tabella di cui all'articolo 3 si applica ai beni situati nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, fino alla totale applicazione della quota di esproprio; per modo che se questo proprietario avesse dei terreni nei territori in cui la presente legge sarà applicata che fossero insufficienti a coprire la quota di scorporo, l'esproprio si dovrebbe fermare soltanto alla quota che si trovi nella zona in cui la legge troverà applicazione.

Ed allora ecco perché noi proponiamo di aggiungere la parola « prima », dopo le parole « si applica », chiedendo altresì la soppressione delle parole finali: « fino alla totale applicazione della quota di esproprio ». Pertanto l'articolo dovrebbe suonare così: « Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'articolo 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'articolo 3 si applica prima ai terreni situati nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge ». A questo punto l'articolo dovrebbe finire, in modo che ove i terreni situati nei territori indicati nell'articolo 1 fossero insufficienti a coprire la quota di scorporo, si dovrebbe prendere la parte restante dai terreni situati nei territori non contemplati dalla presente legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La proposta Bianco stabilisce che, se un proprietario ha terreni situati nei territori che ricadono nella legge stralcio e nei territori che non ricadono nella legge stralcio, qualora in applicazione della tabella di scorporo non siano sufficienti i territori di cui alla legge stralcio per coprire la quota di scorporo, si possono espropriare, applicando questa legge, terreni situati in territori che non ricadono nella zona di cui al provvedimento in esame.

Non possiamo accettare una simile norma, perché noi intendiamo che questa legge sia applicata esclusivamente a zone determinate; per il resto provvederemo con l'altra legge di riforma generale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La proposta di estendere il potere di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

espropriazione degli enti al difuori delle zone per le quali gli enti sono costituiti mi pare molto delicata. Mi sembra che non si possa accogliere tale proposta, perché il potere di questi enti è limitato territorialmente.

Ci siamo preoccupati di calcolare la quota di scorporo sul totale della proprietà e di applicarla sino al totale — se occorre — dei beni posseduti nel perimetro degli enti e non solo di uno degli enti, ma potrei dire di tutti gli enti, cioè nel perimetro di applicazione di tutta la legge. Però non mi pare possibile andare al di là di questi limiti, perché domani possiamo stabilire anche criteri diversi per le quote *extra*. Pertanto mi pare che vi sia un principio di limitazione territoriale nell'applicazione della legge. Se resteranno delle quote ancora dovute, queste non si potranno per il momento utilizzare mediante l'espropriazione, ma ci si dovrà rifare alla legge generale. Questa è la posizione della questione: quindi una estensione dell'esproprio ai territori fuori di questa legge non mi pare giuridicamente possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, insiste sui suoi emendamenti?

BIANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti Bianco.

(*Non sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 4-bis nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4-ter. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4-quater. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« All'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è aggiunto il seguente comma:

« La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, può avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennità ai sensi del successivo articolo 7 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4-quinquies. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Nel comma primo dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alla parola « espropriati » sono sostituite le parole « sottoposti a procedimento di espropriazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Fora, Puccetti, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Alla fine dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, aggiungere:

« Restano salvi, sino alla fine dell'annata agraria immediatamente successiva a quella nella quale si effettua l'espropriazione, i contratti commutativi, associativi, misti, comunque denominati, in atto tra il locatario disdetto e diretti coltivatori ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. L'articolo 6 della legge per la Sila stabilisce che i contratti di locazione dei terreni espropriati sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso; però si fa eccezione per i contratti di locazione stipulati con i coltivatori diretti.

Il nostro emendamento prevede l'ipotesi di conduttori e di locatari i quali siano obbligati, in base all'articolo 4-quinquies, a rilasciare i terreni per effetto della entrata in vigore della legge stralcio, e prevede inoltre l'ipotesi che questi locatari, a loro volta, si trovino ad aver concluso dei contratti commutativi, associativi, misti, comunque denominati con coltivatori diretti.

Noi chiediamo che, tenendo presenti le buone ragioni e gli interessi di questi coltivatori diretti, che se avessero contrattato col proprietario espropriato si sarebbero potuti avvantaggiare dell'articolo 6 della legge per la Sila, noi chiediamo, dicevo, che a favore di questi coltivatori diretti siano prorogati i contratti sino alla fine dell'annata agraria immediatamente successiva a quella nella quale si effettua l'espropriazione, per dare modo ai coltivatori diretti di poter provvedere alle proprie cose e di trovarsi un altro proprietario quando dovranno abbandonare i terreni.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Onorevoli colleghi, questo articolo ha per noi una grande importanza, e perciò io lo richiamo all'attenzione del ministro, della Commissione e dei colleghi.

Noi ci preoccupiamo di espropriare il massimo numero di ettari di terre ai proprietari, compatibilmente con determinati criteri, al fine di assegnarle successivamente, eseguendovi delle trasformazioni, ai contadini. Voi ricordate che nell'articolo 6 della legge per la Sila era previsto che quando nei terreni da espropriare vi erano degli affittuari non coltivatori diretti, i contratti erano sciolti di pieno diritto.

Questa disposizione aveva un logico fine: quello di dare all'Opera, senza costringerla ad intervenire nei fondi concessi a coltivatori diretti, la possibilità di disporre subito di un certo quantitativo di terre da assegnare presto ai contadini più bisognosi. Lo scopo era in definitiva quello di rendere possibile una immediata assegnazione di terre ai contadini.

Nelle zone che ricadono sotto la presente legge, il proprietario dà di solito il terreno in affitto al grosso affittuario, il quale subaffitta o concede, con contratti di colonia o compartecipazione, piccoli appezzamenti di terre a coltivatori diretti.

Se, noi risolviamo il contratto tra proprietario e grande affittuario, quale sarà la sorte di questi affittuari, coloni e coltivatori diretti che sono alle dipendenze, con contratti singoli, dell'affittuario? Noi ci dobbiamo preoccupare anche e precipuamente di questi coltivatori. Sarebbe strano infatti attuare una riforma la quale, come primo atto, invece di dare le terre ai contadini estromette una parte di contadini che si trovano su queste terre.

Mi permetto di ricordare che, in sede di discussione nella Commissione, ho presentato un emendamento all'onorevole ministro a questo riguardo, ed egli si è riservato di esaminarlo. Questo mi ha fatto ritenere che non sono infondate le nostre preoccupazioni. Noi infatti, approvando questo articolo, ci troveremo in questa situazione: che, mentre la Camera ha già approvato una legge sui contratti agrari al fine di garantire la permanenza del contadino coltivatore diretto nel fondo, in questo caso la vostra riforma fondiaria, la quale dovrebbe concorrere allo stesso fine, servirebbe invece ad estromettere i contadini dai fondi. Questa è una considerazione che vi deve far riflettere. Si creereb-

bero infatti delle situazioni di patente ingiustizia: se il contadino, invece di avere un contratto diretto col proprietario, rimane nel fondo, se invece ha un contratto tramite l'affittuario intermediario, e ciò non per sua colpa o volontà, verrà estromesso dal fondo. È pertanto necessario oltrecchè equo, aderire alla nostra proposta, la quale tende a garantire la permanenza di almeno un anno a quei contadini che si trovano già sui fondi espropriati.

Si potrebbe dire che ai contadini si darà una sistemazione diversa. Prima di tutto, di questa sistemazione non è traccia nella legge, ed è forse solo nelle pie intenzioni dell'attuale ministro. E poi, se un contadino da 5 o 6 anni lavora su quel dato fondo, non sarà tanto facile andargli a dire: esci da questa terra per andare in un'altra terra, con diverse culture, forse a molti chilometri di distanza dal suo paese. Mi auguro pertanto che la maggioranza ed il Governo accoglieranno il nostro emendamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La questione posta dall'onorevole Bianco, e ripresa poi dall'onorevole Miceli, ha effettivamente una certa delicatezza. La legge sulla Sila prevede che l'ente può chiedere lo scioglimento del contratto in corso nelle zone che sono sottoposte al procedimento di espropriazione. La disdetta, cioè, può essere data a tutti gli affittuari, eccetto quelli che sono coltivatori diretti. Si dà l'ipotesi di affittuari i quali ricevono la disdetta, ma che a loro volta hanno ceduto i fondi stessi in compartecipazione o a contratto di mezzadria. Naturalmente, l'efficacia della disdetta, che è data al locatario, si estende anche all'avente causa di questo locatario. Si propone, con l'emendamento Forà ed altri, di tener saldi invece fino alla fine dell'annata agraria successiva a quella nella quale si è ottenuto la espropriazione i contratti in essere. Io capisco la preoccupazione che muove l'onorevole Bianco a fare una proposta di questo genere; ma, a nome della Commissione, ritengo di dovermi esprimere in senso non favorevole.

Noi non dobbiamo complicare i rapporti in questa maniera. Se la disdetta è mandata al locatario, a me pare che dobbiamo andare con le regole normali di diritto: quindi la disdetta vale anche per l'avente causa di questo locatario. Penseranno (e noi rivolgia-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

invito in questo senso) il Ministero e gli organi competenti, nella applicazione di questa legge, a dare la preferenza per quanto possibile a questi lavoratori che adesso sono sul posto. Ma stabilire che la disdetta debba essere limitata al locatario e non agli aventi causa con esso, non riteniamo sia opportuno. Formuliamo il voto che il Governo tenga presente questa situazione, al fine di stabilire una preferenza a favore di questi lavoratori.

Con questa raccomandazione la Commissione esprime parere sfavorevole all'emendamento Fora.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo al parere della Commissione, pur dichiarando che saranno date istruzioni agli enti affinché, come d'altra parte stanno già facendo, cerchino di provocare il meno possibile di spostamenti; ma interporre dei diaframmi tra l'attività di trasformazione dell'ente e gli attuali occupanti mi pare che sarebbe pericoloso nell'interesse stesso della riuscita del procedimento. Con la legge della Sila si sono conservati di massima sul posto i concessionari. Ma conservare in genere una serie di concessionari, che possono essere inventati all'ultimo momento per intralciare l'opera di riforma e di trasformazione, non lo credo opportuno.

MICELI. Espellete i contadini, in questo modo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non li espelliamo: non vogliamo avere le mani legate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 4-*quinquies*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fora, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.
SULLO, Segretario, legge:

« L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

« Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

« Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire l'articolo 5 col seguente:

« L'indennità per i terreni espropriati, pari al valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, aumentato del 10 per cento, viene corrisposta per contanti ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Il mio emendamento propone che il pagamento delle terre espropriate avvenga per contanti. Osservo che nel disegno di legge ministeriale questa indennità viene proposta per un quarto in contanti e per tre quarti in titoli di rendita; viene anche proposto l'aumento del 10 per cento sulla indennità calcolata in relazione all'imposta straordinaria, ecc. La Commissione ha creduto di abolire sia l'aumento del 10 per cento che quel quarto di indennità pagata in contanti proposti dal Governo.

Io vado dalla parte opposta e propongo di stabilire che il pagamento di ciò che si espropria venga fatto come si fa tra persone per bene, le quali allorché comprano un terreno ne pagano l'importo corrispondente, assolvendo al proprio obbligo. Così si sono fatte le espropriazioni da quando lo Stato italiano esiste: tutte le volte che un terreno o qualche altra cosa è stata espropriata per ragioni di pubblica utilità, lo Stato ha sempre pagato facendo onore ai suoi impegni. Questa volta, invece, lo Stato paga con delle cartelle di rendita. È inutile ch'io stia ad illustrarvi perché queste cartelle non costituiscono un pagamento vero e proprio, in quanto sono soggette a tutte le oscillazioni della moneta; e, nei tempi in cui viviamo, noi sappiamo che tali oscillazioni possono arrivare fino ad annullare il valore di queste cartelle.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. L'onorevole Caramia ha proposto di ripristinare i primi due commi del testo ministeriale

CARAMIA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. Seguono gli emendamenti Colitto:

« *Al primo comma, alle parole:* istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, *aggiungere:* aumentato del 20 per cento ».

« *Al secondo comma, alle parole:* detta indennità viene corrisposta all'espropriato, *aggiungere:* per metà in contanti e per l'altra metà ».

« *Al terzo comma, dopo le parole:* ai titoli ed alle rendite di debito pubblico, *aggiungere:* e saranno ammessi al loro valore nominale per il pagamento delle imposte e della tassa di successione ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerli.

COLITTO. Tutti sanno che il valore dei terreni ai fini della applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio si ottiene con l'applicazione agli estimi di coefficienti, che sono stati determinati con i consueti criteri catastali della media e della ordinarietà, senza tener conto delle specifiche condizioni del fondo e, quindi, del suo effettivo valore economico e commerciale. Donde la necessità di una maggiorazione che potrebbe anche essere non quella da me proposta, ma quella che il Governo ritenne opportuno di proporre col suo disegno di legge. Tale maggiorazione, se non si vuole trasformare lo scorporo in una dissimulata parziale confisca, dovrebbe essere almeno del 30 per cento, ma si riduca pure al 20 per cento od anche al 10 per cento.

Sarebbe davvero somma ingiustizia sopprimerla.

Anche il secondo emendamento trova la sua difesa nel disegno di legge proposto dal Governo. Proprio il Governo ha ritenuto, nel suo disegno di legge, che il pagamento debba essere effettuato almeno in parte in contanti. Se ciò più non si disponesse, si opererebbe, secondo me, contro giustizia e contro la Costituzione, che non può non ritenersi fondata su criteri di equità e di giustizia. Le terre possono essere indubbiamente espropriate; ma deve essere indennizzato il proprietario, sia in valore, sia nei mezzi di pagamento. L'articolo 42 della Costituzione parla di equo indennizzo. Dandosi titoli redimibili in 25 anni, che per le condizioni di mercato non potranno non avere una flessione, non appena messi in circolazione, io oso pensare che non si dà

l'equo indennizzo, di cui parla la Costituzione, che ai proprietari consenta di sviluppare le proprie attività sia nel campo dell'agricoltura sia in altri campi, come rientra nel diritto di ogni cittadino espropriato per motivo di pubblica utilità. Sembrami anche giusto che i titoli, che saranno rilasciati, possano assolvere tutti indistintamente i loro doveri fiscali. Per la verità, sarebbe molto strano se lo Stato fosse il primo a non aver fiducia nella propria firma apposta su quei titoli.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Fora, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore:

« *Al primo comma, dopo le parole:* 29 marzo 1947, n. 143, *aggiungere:* se tale valore non supera i quindici milioni. Tale indennità verrà ridotta del 30 per cento per la parte eccedente i quindici milioni sino a 60 milioni, e del 60 per cento per la parte eccedente i 60 milioni ».

BIANCO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Noi abbiamo già avuto modo di esporre su codesta questione il nostro punto di vista in sede di discussione generale. Abbiamo fra l'altro sostenuto in quella sede che in linea generale l'indennità di esproprio non spetta, in considerazione di quelle che sono le particolari origini di molti grandi patrimoni terrieri, e soprattutto in considerazione della necessità di dare una sana e retta interpretazione all'articolo 44 della Costituzione, che, imponendo un limite alla proprietà terriera, implicitamente stabilisce, secondo noi, che il di più debba essere tolto senza indennizzo di sorta.

Ora, con questo emendamento, noi abbiamo inteso indicare una via di mezzo. Quando ci si trova di fronte a patrimoni così vasti da dar diritto al proprietario di riscuotere a titolo di indennizzo somme ingenti, noi proponiamo che fino alla somma di 15 milioni sia pagata al proprietario l'intera indennità dovutagli in base al valore accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ma oltre tale cifra e precisamente dai 15 ai 60 milioni l'indennità da corrispondere dovrebbe essere limitata al 60 per cento, mentre per le proprietà che superano anche il valore dei 60 milioni l'indennità dovrebbe essere limitata, sempre per il valore eccedente tale somma, al 40 per cento.

Con l'aria che spira in quest'aula e con le proposte Cuttitta e Colitto tendenti ad aumentare l'indennità di esproprio, sappiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

che il nostro emendamento avrà poca fortuna: tuttavia insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'indennità per gli espropri, secondo il progetto governativo, doveva essere pari al valore definitivo dei terreni, valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio con l'aumento del 10 per cento. La Commissione ha eliminato questo aumento perché ha ritenuto che il valore accertato agli effetti di quella imposta fosse equo e praticamente corrispondente al valore del terreno. Dati i criteri di accertamento ai fini dell'imposta sul patrimonio, la Commissione non ha ritenuto di applicare detto aumento. Quindi, sono contrario all'emendamento Cuttitta riguardante l'aumento del 10 per cento; e sono contrario anche all'emendamento Colitto, il quale vuole aggiungere le parole « aumentato del 20 per cento », perché ritengo che il valore accertato agli effetti dell'imposta straordinaria patrimoniale debba valere anche come indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati.

Per la stessa ragione la Commissione si esprime in senso contrario all'emendamento Fora, Puccetti ed altri.

Quanto al secondo emendamento Colitto, secondo il disegno di legge governativo l'indennità viene corrisposta per un quarto in contanti e per tre quarti in titoli di rendita redimibili in 25 anni al 5 per cento netto. La Commissione ha ritenuto che tutta la indennità debba corrispondersi in detti titoli. Quindi, confermo il parere della Commissione e, pertanto, sono contrario, oltre alla proposta Cuttitta (secondo cui l'indennità dovrebbe essere corrisposta in contanti), anche alla proposta Colitto, di corrisponsione per metà in contanti.

V'è poi un altro emendamento Colitto, che propone che questi titoli del debito pubblico siano ammessi al loro valore nominale per il pagamento delle imposte e della tassa di successione. Faccio osservare all'onorevole Colitto che, a mio avviso, una decisione in questo senso, o anche in senso diverso, meglio rientri nell'ambito delle leggi finanziarie e quindi, eventualmente, faccio rinvio alle leggi finanziarie. In questa sede io ritengo che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole al testo della Commissione e, quindi, contrario a tutti gli emendamenti, sia a quelli che tendono a restringere l'indennità, sia a quelli che vogliono aumentarla. Una volta che noi abbiamo adottato un certo concetto per la legge della Sila (che non era stata ancora approvata — si badi bene — quando fu presentato il presente disegno di legge), io credo che dobbiamo attenerci ai principi che il Parlamento ha allora votato. Quindi ritengo che bene abbia fatto la Commissione a modificare il testo ministeriale uniformandolo a quello della legge della Sila. Qualunque emendamento, sia che aumenti o restringa l'indennità, mi pare ingiustificato. Per questi motivi di ordine generale sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Se vogliamo esaminarli, in particolare, osservo che l'onorevole Cuttitta impegna lo Stato a corrispondere l'indennità per contanti dicendo che fare il contrario sarebbe in fondo una misura poco leale, riferendosi all'articolo 42 della Costituzione sull'equo indennizzo. Siccome l'equo indennizzo è un criterio che è stato valutato per stabilire non solo il *quantum* dell'indennità, ma anche il modo di corrisponsione dell'indennità, ritengo che la proposta della Commissione corrisponda alla misura dell'equo indennizzo. Mi parrebbe però pericoloso e non equo diminuire l'indennità, come vorrebbe l'emendamento Fora ed altri.

Quanto all'emendamento Colitto, il quale propone che i diritti di vendita siano ammessi al loro valore nominale per il pagamento delle imposte e della tassa di successione, ciò significherebbe pagare l'indennità in contanti: per lo stesso motivo per cui ho respinto l'emendamento Cuttitta, sono quindi contrario all'emendamento Colitto. Si tratta di materia che potrebbe essere affrontata fuori del disegno di legge per vedere quale potrebbe essere il trattamento di questi titoli.

Quindi propongo il mantenimento del testo della Commissione, non trovando alcun motivo, una volta stabilito che l'indennità deve essere corrisposta, di allontanarci dalla formula che il Parlamento approvò per il territorio compreso nell'espropriazione della Sila.

PRESIDENTE. Premesso che tutti gli emendamenti all'articolo 5 non sono stati accettati dalla Commissione né dal Governo, pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, sostitutivo dell'intero articolo 5:

« L'indennità per i terreni espropriati, pari al valore accertato ai fini dell'imposta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, aumentato del 10 per cento, viene corrisposta per contanti ».

(Non è approvato).

Passiamo al primo emendamento Colitto:

« Al primo comma, alle parole: istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, aggiungere: aumentato del 20 per cento ».

COLITTO. Ho detto che mi riportavo al testo ministeriale. Quindi, invece del 20 per cento, propongo il 10 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colitto, così modificato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Forabianco:

« Al primo comma dopo le parole: 29 marzo 1947, n. 143, aggiungere: se tale valore non supera i quindici milioni. Tale indennità verrà ridotta del 30 per cento per la parte eccedente i 15 milioni sino a 60 milioni e del 60 per cento per la parte eccedente i 60 milioni ».

(Non è approvato).

Passiamo al primo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione:

« L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 ».

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, a nome del gruppo comunista dichiaro che noi votiamo contro l'articolo 5, poiché siamo persuasi che, a norma della Costituzione — per i motivi addotti dall'onorevole Gullò in sede di discussione generale, cui si è associato anche l'onorevole Zanfagnini — e nello spirito della Costituzione non sia compreso l'obbligo da parte dello Stato di pagare una indennità ai proprietari espropriati per la riforma fondiaria.

Votiamo poi contro perché in ogni caso riteniamo che la misura indicata nel disegno di legge della Commissione sia eccessiva.

E votiamo contro anche perché abbiamo ampiamente dimostrato che questa indennità sarà in ogni caso pagata dai contadini a cui sarà assegnata la terra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione:

« Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione il secondo emendamento Colitto:

« Al secondo comma, alle parole: detta indennità viene corrisposta all'espropriato, aggiungere: per metà in contanti e per l'altra metà ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento al terzo comma?

COLITTO. Date le dichiarazioni del presidente della Commissione, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione gli ultimi commi dell'articolo 5 nel testo della Commissione:

« Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli ».

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 5-bis. Se ne dialettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Ai proprietari, che debbano od intendano compiere opere di miglioramento fondiario

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

nei terreni residui, il pagamento dell'indennità è fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi dedotto il sussidio statale.

« Per la corresponsione dell'indennità prevista nel precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo nell'esercizio 1950-51, al cui onere si provvede con..... »

« Il versamento di tali somme è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; può, su parere degli enti di riforma, essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento del costo delle opere ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Forà, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore hanno proposto di sopprimerlo.

BIANCO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Questo articolo 5-bis stabilisce che ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennità sia fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi dedotto il sussidio statale. I due commi seguenti danno poi le norme con cui si deve procedere al pagamento.

Noi proponiamo pertanto la soppressione di questo articolo 5-bis. Comincio con l'osservare che la parola « intendano » è stata aggiunta per salvare la forma; è stata aggiunta per quel poco di ipocrisia che pare sia l'omaggio — come diceva qualcuno — che si rende alla verità. La verità è che questi signori proprietari, come abbiamo potuto vedere, sono tutti proprietari di terreni ridotti ai minimi termini, salvo qualche rara eccezione. Se essi hanno, ciò non ostante, proprietà così vaste da andare soggette ad esproprio, vuol dire che si tratta di gente che se ne è stata con le mani in mano, che ha abbandonato queste proprietà, delle quali si ricordava solo per andare a riscuoterne le rendite, non preoccupandosi nemmeno lontanamente di migliorarle, o per lo meno di mantenerle in efficienza. Per giunta, se la legge fa obbligo ai proprietari di eseguire opere di miglioramento e se la Costituzione stabilisce che la proprietà deve adempiere a determinate funzioni sociali, io non so perché a questi signori proprietari si debba fare un trattamento diverso da quello che viene fatto agli altri espropriati i quali debbono prendersi dei titoli. Ma oltre a ciò, qui noi non facciamo che sentirci ripetere continuamente

dal Governo che non vi sono denari. Deve essere vivo nell'animo di ciascuno di noi il ricordo di una certa proposta di legge Silipo, per concedere ai patronati scolastici un minimo sussidio. In quella occasione si invocò l'articolo 81 della Costituzione per concludere che, poiché non si era indicata la fonte a cui attingere, non se ne poteva far niente.

Noi non troviamo i denari per le esigenze più utili per il nostro paese, ma, quando si tratta di darli ai proprietari terrieri, le tasche dello Stato sono sempre aperte.

Noi chiediamo che questi signori proprietari, che non avrebbero avuto diritto ad alcuna indennità, di contentarsi dei titoli.

Onorevoli colleghi, domenica scorsa, a quest'ora, vi ho letto qualche pagina di Nitti, il quale riconosce che tutta, in genere, la grande proprietà latifondista dell'Italia meridionale ha origini illecite.

E noi questi signori li indennizziamo! Io penso invece che essi potrebbero contentarsi di ricevere titoli di Stato, a meno che voi non abbiate proprio alcuna fiducia nello Stato, nel Governo italiano. Non costringiamo lo Stato a stampare altra cartamoneta!

Credo e penso che se voi veramente foste sinceri e non adoperaste due pesi e due misure, due sistemi a seconda che si tratti di adottare provvidenze a favore della parte più derelitta del popolo italiano o a favore dei più abbienti, non potreste non accettare la nostra proposta di soppressione dell'articolo 5-bis.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei permettermi di fare osservare alla Camera come il testo di questo articolo, nell'attuazione pratica della legge, indubbiamente determinerà situazioni assai strane, perché il criterio di dover eseguire delle trasformazioni che cosa significa? In funzione di quale obbligo?

Ma v'è di più. Un proprietario si presenta all'ente di riforma e fa la dichiarazione, cioè esprime l'intenzione di fare certe opere, e l'ente gli corrisponde danaro in contanti. Il testo dell'articolo prevede che il versamento di tali somme sia ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori, ma può, su parere degli enti di riforma, essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento del costo delle opere.

Ciò significa che, sulla semplice dichiarazione del proprietario di avere l'intenzione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

di fare questi lavori, gli viene corrisposto denaro in contanti.

CALCAGNO. Stato di avanzamento significa lavoro in buona parte fatto!

DE MARTINO FRANCESCO. I colleghi che hanno sott'occhio il testo dell'articolo vedranno subito che, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, può essere concesso un anticipo del 20 per cento del costo delle opere: cioè sulla semplice dichiarazione del proprietario.

Io mi domando che cosa accadrà nel caso in cui il proprietario non traduca in opere le intenzioni manifestate all'ente. Quali sanzioni sono previste a carico di questo proprietario che ha fatto una dichiarazione che non è poi seguita dalla realizzazione dell'opera?

A prescindere, quindi, da tutte le altre considerazioni svolte dall'onorevole Bianco, vi è questo motivo negativo sull'articolo: non è prevista alcuna sanzione a carico di quei proprietari che non adempiono al loro obbligo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Colitto:

« Al terzo comma, alle parole: degli enti di riforma, sostituire: dell'ente di riforma ».

COLITTO. Rinunzio a questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Fora-Bianco, soppressivo dell'articolo 5-bis?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, è sembrato alla Commissione che fosse non soltanto equo ma conveniente, nell'interesse stesso della produzione e dei miglioramenti che con questa legge andiamo a incrementare, consentire il pagamento di una parte almeno dell'indennità in contanti. E, poiché abbiamo ritenuto che non fosse il caso di concedere il pagamento di una aliquota predeterminata, pari, ad esempio, al 25 per cento, si è reputato conveniente che una parte dell'indennità fosse pagata in contanti ma in corrispondenza di opere di miglioramento che vengano effettivamente eseguite sui fondi di proprietà di colui che viene espropriato.

Riteniamo che questo risponda non soltanto ad un criterio di giustizia, ma anche all'interesse della collettività e dei lavoratori. È interesse di tutti che si compiano queste opere e che si renda, quanto più possibile, facile il compimento delle opere stesse.

D'altra parte, questa disposizione è stata ricavata dalla legge per la Sila, che contiene una norma analoga. Pertanto la Commissione

ritiene si debba tener fermo questo articolo ed esprime perciò parere contrario all'emendamento soppressivo Fora-Bianco.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Fora-Bianco?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo. Il pericolo che si facciano dei pagamenti indebiti non sussiste, perché a ciò ovvia il terzo comma dell'articolo,....

MICELI. E l'anticipo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*.... il quale dice:

« ... può, su parere degli enti di riforma, essere concesso un anticipo », ecc. « Può » vuol dire che l'ente, esercitando questa facoltà, prenderà anche le sue garanzie.

DE MARTINO FRANCESCO. Quali?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi sono dei terreni: si potranno prendere delle garanzie reali su questi terreni, tanto più che si tratta di favorire un impiego utile dell'indennità nei terreni situati nei comprensori. Si lega questo pagamento in contanti con la esecuzione di opere cui gli espropriati possono essere obbligati (in forza dell'articolo 10 della legge della Sila) o che essi possono eseguire volontariamente. Nell'un caso e nell'altro queste somme sono impiegate in lavori utili e, poiché sono pagate dal proprietario, si tratterà evidentemente di opere produttive.

Nessun pericolo corre l'ente, al di fuori di quel 20 per cento; ma, poiché questa è una facoltà, è da supporre che l'ente eserciterà tale facoltà prendendo quelle garanzie, anche reali, che possano essere necessarie per cautelarsi contro eventuali sperperi di queste somme.

Del resto la formulazione che è in discussione è stata votata prima dal Senato e poi dalla Camera senza destare scalpore.

MICELI. Ma la cifra è enorme.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Enorme o esigua che sia la cifra, il principio è sempre identico. Comunque, la Camera si pronuncerà su questo emendamento soppressivo. Per i motivi anzidetti sono favorevole al mantenimento della norma, che — ripeto — è stata già accettata un mese fa quando si discusse la legge sulla colonizzazione della Sila. (*Rumori all'estrema sinistra*).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ci associamo nel sostenere la soppressione dell'articolo 5-bis perché a noi sembra vi sia un motivo di giustizia che si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

oppone alla concessione di questa conversione di titoli in contanti a favore dei proprietari. Si può obiettare: si tratta di titoli; tramutarli in denaro oggi o tramutarli fra 30 anni è la stessa cosa. Si tratta in fondo di emettere un certo numero di miliardi in cartamoneta. Sostanzialmente, però, l'onorevole Bianco vi ha detto che tale emissione vi siete rifiutati di attuarla per la esecuzione di opere pubbliche da tutti riconosciute indispensabili. Si è sempre agitato lo spauracchio dell'inflazione, quando, per l'attuazione di programmi di pubblico interesse, si è posta la necessità di stampare pochi miliardi di cartamoneta. Ma qui si tratta di stampare un miliardo per il primo anno e altri miliardi per gli anni successivi: e tutto ciò a favore di quella proprietà assenteista per la quale voi stessi proponete lo scorporo. Ed allora, se si deve stampare altra cartamoneta, è meglio stamparla per altre opere più utili.

Ma io richiamo l'attenzione del ministro e dei colleghi su questa questione importantissima: se un proprietario non espropriato è obbligato a fare dei lavori di miglioramento — perché questo obbligo è stabilito dalla legge Sila e dalla presente legge nei confronti di tutti i proprietari — da dove prenderà i denari? Egli, per adempiere a tali obblighi, per non perdere una parte della proprietà, dovrà in qualche modo trovare i denari. Invece, un proprietario espropriato, quindi con una potenza economica presumibilmente superiore a quella del proprietario non espropriato, che dispone di titoli negoziabili... (*Interruzione del deputato Jervolino Angelo Raffaele*). Si vede che l'onorevole Jervolino è intervenuto saltuariamente nella discussione di questa legge!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Abbiamo approvato il principio due minuti fa!

MICELI. La disposizione dell'articolo in esame è chiara. Si parla di opere di miglioramento nei terreni residui. Per parlare di terreni residui, vuol dire che deve esservi il terreno espropriato; al momento dell'espropriazione bisogna consegnare i titoli al proprietario. Ora, un proprietario di scarsa potenza economica, che non è stato espropriato, ed è obbligato a fare lavori di miglioramento, non riceve alcuna facilitazione, anzi ha come una spada di Damocle sulla testa: quella dell'esproprio della sua terra; il proprietario espropriato, invece, quel proprietario che ha maggiori possibilità economiche, quel proprietario che è in possesso di titoli con i quali è certamente

facile ottenere, spesso per solo deposito, disponibilità liquide, viene favorito dalla legge mediante la conversione dei titoli in contanti.

Questo è illogico e voi dovete riconoscere che, se la disposizione resta, la logica, anche se è la vostra, se ne va.

Voi sostenete che tale condizione dipende da un giudizio degli enti. Io devo osservare che gli enti rappresentano di per sé un pericolo, ed il pericolo è maggiore se maggiori sono i poteri che loro vengono attribuiti. Noi con il presente articolo attribuiamo agli enti un altro potere: il potere discrezionale di giudicare se un proprietario abbia o no la necessità di convertire i suoi titoli in contanti. Se tale conversione avviene a carico degli enti, possiamo essere più tranquilli; ma se la conversione dei titoli avviene a carico dello Stato e, per essere più precisi, a detrimento della disponibilità finanziaria per esecuzione di opere di pubblica utilità, tale esproprio appare illogico e controproducente.

Per i motivi esposti noi siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 5-bis.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Voteremo a favore dell'emendamento soppressivo non solo per le giuste considerazioni svolte dall'onorevole Miceli, ma anche per un'altra, che in certo qual modo suffraga quanto egli ha detto. Se effettivamente il proprietario espropriato vuole compiere opere di miglioramento, egli può benissimo consegnare i titoli alla Banca d'Italia in conto anticipazione, pagando l'interesse del 4 e mezzo per cento. È questa una operazione usuale; il proprietario non vi rimette alcunché, ma guadagna la differenza dello 0,50 per cento di tasso.

Tuttavia io mi permetterei di proporre una modifica, cioè di sopprimere solo una parte dell'articolo 5-bis.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini, siamo in sede di dichiarazione di voto!

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Chiedo il rinvio della votazione.

PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Germani?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Perché, prima di votare sull'articolo 5-bis, occorre risolvere la questione finanziaria di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che la votazione dell'articolo 5-bis è rinviata.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

« Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

« Del pari sono inefficaci di diritto i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949.

« I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

« L'indennità, in caso di esproprio di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennità e il prezzo di acquisto versato.

« Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

« Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto ».

PRESIDENTE. A tale articolo l'onorevole Gatto propone di premettere, per ragioni formali: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5°, per il trasferimento a causa di morte »; inoltre, dopo le parole « tutti gli atti », di aggiungere al 1° comma le altre: « tra vivi ».

L'onorevole Gatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GATTO. È evidente che questo emendamento ha carattere formale. Infatti, l'articolo 6, colpendo di nullità tutti gli atti a titolo gratuito, parte da un presupposto: che gli atti a titolo gratuito siano fatti in frode alla legge.

Ora, gli atti che possono essere fatti in frode alla legge sono gli atti a titolo gratuito tra vivi, perché gli atti *mortis causa*, evidentemente, non possono essere fatti per frodare la legge. Non si tratta quindi che di precisare e di meglio esporre questo concetto dicendo, anziché « tutti gli atti a titolo gratuito »: « tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito »; e precisando che invece la materia degli atti *mortis causa* è disciplinata dall'articolo 3, comma 5°, già votato, della legge, il quale dispone, se non erro, che i terreni trasferiti a causa di morte ai discendenti in linea retta, dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge, sono inclusi nel computo del patrimonio.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei permettermi di fare osservare alla Camera che l'emendamento in parte è formale ma in parte è sostanziale: è formale nella parte che richiama l'articolo 3, nella parte cioè già approvata dalla Camera contro il nostro parere; ma non è formale nella parte in cui limita l'invalidità degli atti tra vivi escludendo quelli *mortis causa*. Ora, non tutti gli atti *mortis causa* vengono dichiarati efficaci ai fini della determinazione del patrimonio, ma solo quelli che riguardano i discendenti diretti; quindi gli atti *mortis causa* non relativi a discendenti diretti ma a eredi estranei...

GATTO. ... non hanno la presunzione di frode.

PRESIDENTE. Io avevo accettato l'emendamento, benché tardivamente presentato, perché mi era stato assicurato che fosse di carattere formale. Poiché v'è dissenso su tale carattere dell'emendamento, ne dichiaro la improponibilità.

All'articolo 6 sono stati presentati vari emendamenti di carattere sostanziale. Il primo è degli onorevoli Bianco, Miceli e Grifone:

« Sostituirlo col seguente:

« Ai fini della presente legge sono inefficaci gli atti a titolo oneroso e gli atti a titolo gratuito, compresi i conferimenti in società, compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

« Restano salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede, se coltivatori diretti.

« Sono valide le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. L'articolo 6 della legge tratta della inefficacia di diritto dei trasferimenti che siano stati effettuati precedentemente alla pubblicazione della legge che adesso stiamo esaminando, ma distingue i trasferimenti a titolo oneroso dai trasferimenti a titolo gratuito.

Per i trasferimenti a titolo gratuito — eccettuate, tuttavia, le donazioni per matrimonio ed a favore di enti morali di beneficenza, assistenza, istruzione, ecc. — stabilisce che sono dichiarati inefficaci tutti gli atti posteriori al 1° gennaio 1948. Nella categoria di atti che vengono dichiarati inefficaci, se compiuti dopo tale data, entrano anche gli atti di vendita o di conferimento in società.

Per i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso, invece, si stabilisce che saranno dichiarati inefficaci di diritto soltanto quelli stipulati dopo il 15 novembre 1949.

Il fatto che sia il disegno di legge, sia la Commissione abbiano sentito il bisogno di stabilire qualche cosa, di dire qualche cosa a proposito dei trasferimenti che si fossero verificati prima della pubblicazione della presente legge, mi dispensa (e del resto la maggior parte di voi sono avvocati) dal dire le ragioni per cui è normale, è naturale, quando si fanno leggi di questo genere, mettere un po' le mani innanzi e cautelarsi contro quelle che possono essere state le frodi compiute da coloro che si aspettavano di essere colpiti dalla legge.

Il mio emendamento propone di stabilire una data unica, di non fare cioè alcuna distinzione fra i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso e quelli dipendenti da atti a titolo gratuito.

La data che propongo è quella del 1° gennaio 1948. E sembra a me, e dovrebbe sembrare a voi, che se una data si deve scegliere come riferimento ad un qualche avvenimento che sia impresso nella memoria di tutti, questa data è precisamente quella del 1° gennaio 1948, cioè la data di entrata in vigore della Costituzione, quella Costituzione la quale stabiliva all'articolo 44 che alla proprietà terriera privata doveva essere posto un limite.

D'altra parte, anche prima che fosse votata la Costituzione in Italia, non si è fatto che parlare di riforma agraria. Ora, se è con-

cepibile e possibile pensare che i proprietari i quali a qualsiasi titolo si siano spogliati di parte dei loro beni prima del 1° gennaio 1948 fossero nel diritto di farlo, non lo stesso si può dirsi di coloro che, non ostante fosse già entrata in vigore la Costituzione, abbiano tuttavia proceduto al trasferimento di parte della loro proprietà. Da questa data e soltanto da essa dunque bisogna che questi atti siano dichiarati inefficaci.

Qualcuno ha parlato di simulazione e di presunzione di simulazione. Non si tratta di questo. Non si tratta di atti che siano stati simulati e che, per il fatto che si presume siano stati simulati, dalla legge vengono dichiarati inefficaci. La ragione del provvedimento è tutt'altra; ed è che questi atti debbono essere ritenuti, come sono, in frode di questa legge. La Costituzione già aveva stabilito all'articolo 44 che alla proprietà terriera doveva essere posto un limite, e questo era un precetto che al Governo restava soltanto l'obbligo di applicare (esso infatti esisteva già). Se, ciò non ostante, dei trasferimenti sono stati effettuati, in quanto essi siano potuti andare al di là dei limiti in cui potevano esser fatti in base a quel che stabiliamo oggi con la presente legge, è evidente che per questo fatto, e soltanto per questo, tali atti devono essere dichiarati inefficaci. Anche perché questi atti noi non li annulliamo. Noi, anzitutto, non tocchiamo affatto quei trasferimenti di proprietà che siano stati fatti entro i limiti non soggetti a scorporo. Il proprietario che ha venduto, che ha donato, che ha fatto tutto quel che gli è piaciuto della sua proprietà fino a ieri o che continuerà a farlo domani, e che, se non avesse fatto alcun trasferimento, non sarebbe stato soggetto a scorporo, noi non lo consideriamo.

Noi consideriamo solo la parte eccedente i limiti oltre i quali egli non avrebbe diritto all'esenzione.

La legge che stiamo approvando tiene poi conto di questi trasferimenti eccedenti i limiti consentiti per stabilire qual'è la quota dei terreni che si devono calcolare ai fini dell'espropriazione. Quindi, poiché la dichiarazione di inefficacia non ha effetto *erga omnes*, essa non può essere invocata dal proprietario per incamerare la parte di terreno ch'egli avesse trasferito e il cui trasferimento fosse dichiarato inefficace. L'emendamento in sostanza mira a produrre l'effetto che questi terreni siano considerati fra quelli posseduti dal proprietario alienante; e, soltanto se sarà ritenuto necessario metter mano anche sulle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

quote alienate, questi terreni potranno essere soggetti a scorporo.

Queste ragioni dovrebbero sollevare da ogni preoccupazione sia nei riguardi del proprietario che nei riguardi dell'acquirente, tanto più che nel nostro emendamento è previsto il caso dell'acquirente coltivatore diretto. Se, infatti, l'acquirente ha questa qualità, egli ha il diritto di conservare i terreni acquistati, sempre se dimostra di averli acquistati in buona fede.

Il terzo comma dell'emendamento stabilisce la validità delle vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114.

Io mi rendo conto della distinzione — opportuna, evidentemente — fra trasferimenti a titolo oneroso e trasferimenti a titolo gratuito. Naturalmente, se si tratta di un acquisto a titolo oneroso, colui che viene scorporato avrà diritto a riscuotere l'indennità stabilita da questa legge. Quindi, egli nulla perderà.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti degli onorevoli Fora, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore:

« *Alla fine del quarto comma, aggiungere le parole seguenti:* nel caso che l'alienante sia soggetto a scorporo a norma della presente legge. In caso contrario a tutti gli effetti della presente legge i terreni alienati sono considerati come pertinenti al patrimonio del compratore ».

« *Alla fine dell'ultimo comma sopprimere le parole:* e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto ».

BIANCO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Col primo di questi emendamenti si chiarisce meglio quali sono gli effetti della dichiarazione di inefficacia delle alienazioni e si precisa che la dichiarazione di inefficacia ha questo effetto: cioè, i terreni oggetto di compravendita o alienazione a titolo oneroso dopo il 1° gennaio 1948, se riguardano proprietà soggette a scorporo, vengono considerati come facenti parte del patrimonio dell'alienante; in caso diverso, è come se nulla si fosse fatto: questi terreni vengono considerati pertinenti al patrimonio del compratore.

V'è poi l'altro emendamento all'ultimo comma (nell'ipotesi che il nostro primo emendamento sostitutivo non sia accettato) che si riferisce ai terreni che siano stati venduti

in forza di quel decreto legislativo 24 febbraio 1948 che va sotto il nome dell'onorevole Segni, e che riguarda la formazione della piccola proprietà. Esso, all'articolo 11, stabiliva che al proprietario che avesse venduto un appezzamento di terreno si sarebbe riconosciuto, in caso di una futura legge di riforma agraria o di scorporo, il diritto di vedersi esentato, oltre che di tutto il resto, anche di una quota pari alla superficie venduta. Noi chiediamo che questo privilegio al proprietario, che abbia venduto (non certamente senza denari) in base al decreto 24 febbraio 1948, non sia riconosciuto e perciò ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti Colitto:

« *Sostituire il primo comma col seguente:*

« Ai fini della presente legge sono inefficaci di diritti, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge stessa, tutti gli atti a titolo gratuito, posteriori al 15 novembre 1949, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio, di quelle fatte per provvedere ad altre necessità familiari e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione. Sono anche inefficaci di diritti gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 15 novembre 1949 ».

« *Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

« Sono altresì salve le alienazioni effettuate dai proprietari, i cui terreni ricadono in comprensori di bonifica dichiarati di acceleramento ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1948, n. 1744 ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerli.

COLITTO. Il testo, che ho dinanzi agli occhi, è quasi identico al testo della Commissione. Se ne distacca in due punti. Io chiedo che alle parole « a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948 » siano sostituite le seguenti altre « a titolo gratuito, posteriori al 15 novembre 1949 ». Chiedo altresì che, dopo le parole « in contemplazione di matrimonio », siano aggiunte le seguenti: « di quelle fatte per provvedere ad altre necessità familiari ».

La modifica della data va fatta anche nelle altre parti dell'articolo, in cui si parla del 1° gennaio 1948. In tutti i punti, insomma, in cui si parla del 1° gennaio 1948 io propongo che si parli, invece, del 15 novembre 1949.

Miro, con questo mio emendamento, a sopprimere una disposizione di carattere re-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

troattivo, contenuta in questo articolo del disegno di legge in esame. Non mi pare che possa il nostro Parlamento approvare disposizioni che stabiliscano obblighi retroattivi per il privato cittadino. Il cittadino, che compie degli atti nei sensi e nei limiti consentiti dalla legge vigente, ha diritto alla tutela dei rapporti che si siano venuti in base a detta legge a instaurare.

La certezza del diritto (non lo debbo dire io ai colleghi del Parlamento) è la base dell'organizzazione di ogni società. È molto strano che una legge tanto grave, tanto importante come quella con cui ci si propone di attuare la riforma fondiaria in Italia (cioè a dire una riforma di struttura, un provvedimento che vuole avere soprattutto un significato di carattere morale), non rispetti in primo luogo essa stessa i canoni fondamentali dell'etica legislativa, che vengono notoriamente offesi ogni volta che si violi il principio della irretroattività della norma, si sanciscano dichiarazioni di inefficacia, di nullità e di annullabilità di rapporti giuridici già perfetti, si instaurino presunzioni di simulazione di atti e contratti, stipulati nella piena osservanza delle norme vigenti nel momento in cui gli atti stessi furono posti in essere.

Io posso, onorevoli colleghi, anche ingannarmi, ma forse non è esagerato affermare che là dove le leggi hanno effetto retroattivo, là dove cioè il cittadino non sa preventivamente quel che è lecito e quel che è illecito, ivi, cari colleghi, non è democrazia.

Se fosse vero ciò che pochi momenti fa diceva l'onorevole Bianco, che cioè basterebbe tener presente, per giustificare la norma, l'articolo 44 della Costituzione, noi dovremmo dire che sono illeciti, che sono compiuti in frode tutti gli atti, a titolo oneroso od a titolo gratuito, stipulati dall'entrata della Costituzione in poi. Non si parli, quindi, a mio avviso, di atti o di contratti compiuti dopo il 1° gennaio 1948. Al più si potrebbe parlare di atti o di contratti compiuti dopo il 15 novembre 1949. Di qui il mio primo emendamento. D'altra parte, giustamente nella relazione di minoranza redatta dall'onorevole Capua si afferma che « il proibire ad un padre, di formare al proprio figlio un patrimonio, che serva ad inserirlo nell'attività produttiva della nazione anche al di fuori della contingenza matrimoniale, sembra un abuso troppo grave per quei poteri di disponibilità, che sono inerenti allo sviluppo delle famiglie ».

Signor Presidente, alla fine dell'articolo io ho chiesto che sia inserito un altro comma. Rinunzio allo svolgimento di questo comma,

pur mantenendolo, perchè la dizione dello stesso mi sembra chiara e perciò non mi pare che abbia bisogno di glosse.

PRESIDENTE. Sta bene. Seguono gli emendamenti degli onorevoli Zanfagnini, Lopardi, Arata, Vigorelli, Matteotti Matteo, Ariosto, Zagari, Calamandrei, Belliardi e Giavi:

« Al primo comma, sostituire alla data: 1° gennaio 1948, quella: 2 giugno 1946; aggiungere in fine: nonché gli atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data ».

« Sopprimere il secondo comma ».

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Del pari sono inefficaci di diritto i trasferimenti dipendenti da atto a titolo oneroso a favore di persone diverse dai figli, stipulati dopo il 1° gennaio 1948 ».

« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Gli enti incaricati dell'attuazione della legge sono legittimati a proporre azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 2 giugno 1946 e il 1° gennaio 1948. L'azione prevista dal precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgerli.

ZANFAGNINI. Li ritiro tutti, meno quello relativo alla soppressione del secondo comma, limitatamente a una frase che citerò in seguito.

Noi proponevamo, infatti, di portare la data dal 1° gennaio 1948 al 2 giugno 1946; proponevamo cioè di aggravare quel malanno a cui l'onorevole Colitto accennava poco fa, e cioè quell'eresia giuridica, a cui egli si riferiva, della retroattività delle leggi; retroattività che è sancita, secondo me, giustamente (dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale) dal testo della Commissione poiché alla data del 1° gennaio 1948 è entrata formalmente in vigore la Costituzione. Per quanto in linea morale e politica ciò sia giustificato, dal punto di vista strettamente giuridico mi sembra eccessivo retroagire la norma alla data di nascita della Repubblica, quando la Costituzione era ancora da farsi. È dalla Costituzione che discende il precetto a cui ci colleghiamo per stabilire questa riforma, ed è quindi alla Costituzione e alla data di entrata in vigore della stessa che noi possiamo ragionevolmente riferirci per stabilire l'inefficacia degli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

atti di trasferimento a titolo gratuito e oneroso che abbiano, in certo modo, diminuito da allora a oggi il patrimonio del proprietario soggetto allo scorporo. Quindi, per quel che mi riguarda, ritiro i relativi emendamenti.

Vorrei sostenere soltanto la soppressione del secondo comma, ma limitatamente alla frase: «salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro». Mi sembra che questa riserva sia, sotto tutti i punti di vista, assurda. Che cosa dice il secondo comma? Stabilisce una presunzione *juris et de jure* di gratuità degli atti a titolo oneroso che siano stati compiuti dopo il 1° gennaio 1948 a favore dei successibili in linea retta. Cioè la legge dice che questi atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948, quando siano in favore dei successibili in linea retta, sono, agli effetti della dichiarazione di inefficacia, gratuiti.

Trovo giusta questa disposizione della Commissione; non trovo, però, altrettanto giusta l'eccezione (che potrebbe, secondo me, essere invocata in ogni caso) di far salvi da questa presunzione di gratuità quegli atti che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento della imposta di registro. Nessuno di questi atti a titolo oneroso sfuggirà a questa riserva e tutti, possiamo star certi, saranno in essa compresi, perché non vi è dubbio che questi atti formalmente onerosi, ma sostanzialmente gratuiti per noi, sono stati presentati, come di norma all'ufficio del registro, sottoposti alla imposta del registro sul valore dichiarato e poi anche sull'aumento di valore accertato.

Quindi non vi è alcun atto formalmente oneroso, ma sostanzialmente gratuito per noi, che non possa beneficiare di questa riserva.

È per questo, onorevoli colleghi, che mi induco a chiedere la soppressione di questa eccezione, perché poi non possiamo rimettere — a parte le considerazioni svolte — il giudizio sulla onerosità o la gratuità all'ufficio del registro.

Per tutte queste considerazioni, insisto per la soppressione del secondo comma, limitatamente alla frase: «salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuntoli Grazia e Vocino hanno proposto di aggiungere, in fine, il comma seguente:

«Le alienazioni effettuate dai proprietari, i cui terreni ricadono in comprensori di bonifica dichiarati di acceleramento ai sensi

della legge 31 dicembre 1948, n. 1744, sono considerate efficaci a tutti gli effetti».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei intrattenermi brevemente sulla questione della retroattività, sollevata dall'onorevole Colitto.

Osservo che la Costituzione stabilisce, all'articolo 25, la irretroattività della legge soltanto per quanto riguarda i reati e le pene. Faccio anche osservare alla Camera che i limiti alla proprietà, nell'interesse pubblico, agiscono sempre in modo retroattivo.

Sono note le questioni relative al passaggio dalle vecchie legislazioni pre-unitarie alla moderna codificazione civile, nella quale i limiti alla proprietà, nell'interesse pubblico, valgono anche per i rapporti precedenti.

Del resto, lo stesso onorevole Colitto riconosce che la legge può avere effetto retroattivo, quando parla del 15 novembre 1949 come termine nel quale gli atti sarebbero inefficaci. Perciò, in sostanza, è una questione di tempo, e non di retroattività.

Quanto alla distinzione posta dall'articolo 6 fra atti a titolo gratuito ed atti a titolo oneroso, è evidente che essa non ha ragione di essere, perché l'inefficacia dei primi è stabilita in base alla presunzione di frode contro questa legge, anche se questa era ancora da venire. Ciò si deve ammettere tanto per gli atti a titolo gratuito che per quelli a titolo oneroso, e non vi è ragione di distinguere le due situazioni.

Occorre, invece, tutelare la buona fede del terzo acquirente, e questo si potrà fare con apposita norma; però, se si stabilisce la data del 1° gennaio 1948 come presunzione di frode per gli atti a titolo gratuito, ciò deve essere anche per quelli a titolo oneroso.

Stabiliamo la stessa data, e poi vediamo di studiare il modo per tutelare la buona fede dei terzi. Diversamente, si crea disparità di trattamento fra le varie situazioni.

Perciò sono favorevole all'emendamento Bianco ed anche ad altre proposte che tendano a tutelare la buona fede del terzo acquirente.

BENVENUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. Desidererei, signor Presidente, anzitutto sollevare una questione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

prospettata poco fa a seguito dell'intervento dell'onorevole De Martino.

L'articolo 6 stabilisce che sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti a titolo gratuito posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in occasione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione.

Ora, a me sembra fuori dubbio che il tenore di queste eccezioni illumini lo spirito dell'articolo, specificando come la dichiarazione di inefficacia manchi di fondamento, quando, come nei casi suindicati, venga a cadere ogni presunzione di frode. Ciò posto, mi sembra privo di fondamento il dubbio sollevato un momento fa dal collega Francesco De Martino.

Non ho dubbio alcuno, cioè, che, quando si parla di «atti a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948», ci si riferisce, anche se non è espressamente detto, ad atti tra vivi. Desidererei che ciò fosse nettamente chiarito dai colleghi della Commissione, perché, diversamente — rendiamoci conto della portata dell'articolo — si andrebbero ad annullare tutte le successioni verificatesi dopo il 1° gennaio 1948.

DE MARTINO FRANCESCO. ...salvo quelle dei discendenti diretti.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole ministro ha fatto pervenire alla Presidenza un emendamento, col quale si propone di aggiungere al testo fatto proprio dalla Commissione le parole «atti tra vivi». Pertanto il problema non si pone più.

BENVENUTI. La ringrazio della comunicazione, signor Presidente, perché l'eccezione alla quale allude il collega De Martino, riguarda soltanto le successioni a favore dei soli discendenti, posteriori al 15 novembre 1948. Se dovessimo dare una differente interpretazione all'articolo, dovremmo annullare tutte le successioni apertesesi dopo il 1° gennaio 1948. Non so se qualche collega in Commissione abbia mai ritenuto che la norma possa avere una portata di questo genere. Sono lieto che l'onorevole ministro, con la presentazione del suo emendamento, permetta all'Assemblea di discutere questo punto fondamentale che, ove non fosse rettammente applicato, sposterebbe radicalmente il sistema dell'articolo 6, il quale, mi sia consentito dirlo, rappresenta una notevole e grave innovazione — se così vogliamo chiamarla — rispetto all'articolo 8 della legge generale concernente l'inefficacia degli atti di alienazione.

Mi rendo perfettamente conto delle ragioni di emergenza che possono indurre in questo momento il legislatore a derogare a sacri principî di diritto; ma anche le ragioni di emergenza non tolgono dallo spirito del giurista un senso di profondo smarrimento. Ricordo, subito dopo la guerra del 1915-18, che Guido De Ruggiero sintetizzava nelle sue «Istituzioni» la legislazione di guerra, che aveva rivoluzionato i principî del diritto, ed in quella occasione affermava: «Non vi sono ragioni di emergenza che possano togliere dallo spirito di un uomo moderno permeato dei principî del diritto moderno, un senso di profondo smarrimento nel veder violati certi principî ormai consacrati nella nostra coscienza giuridica».

Cheché si dica, sia la data del 1° gennaio, 1948, per gli atti a titolo gratuito, che quella del 15 novembre 1949 (per gli atti a titolo oneroso) rappresentano date presuntive del verificarsi di un *consilium fraudis* che non può trovar riferimento ad alcuna legge che detti norme vincolanti l'attività dei cittadini a quelle date. Se scendessimo nel profondo a cercare una giustificazione giuridica, difficilmente potremmo trovarla. Questa esigenza è stata sentita dal legislatore, il quale nell'articolo 8 della legge generale stabilisce che «gli atti a titolo oneroso posteriori al 1° gennaio 1948 si presumono simulati fino a prova contraria»: quindi non si pone nessuna inefficacia di diritto.

DE MARTINO FRANCESCO. Qui non si tratta del caso di simulazione: ella pone un'altra questione. Gli atti simulati sono atti non reali.

BENVENUTI. Si potrebbe cambiare la formulazione dell'articolo 8, e anziché «si presumono simulati» dire invece «si presumono *in frode*».

Comunque, va rilevato che l'articolo ammette la prova contraria; e quindi rispetta il principio fondamentale di non creare, con efficacia retroattiva, delle presunzioni *juris et de jure*. È strano che, di fronte ad una innovazione fondamentale, come quella dell'articolo 6, che deroga profondamente alla norma dell'articolo 8 della riforma generale, i colleghi dell'estrema sinistra non si rendano conto che, per ragioni di emergenza, si è arrivati ad una formulazione che, rappresentando una larga deroga ad antichi e consacrati principî, non può essere ulteriormente allargata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha esaminato a lungo il problema della efficacia o inefficacia degli atti compiuti dopo una certa data, agli effetti dell'applicazione della presente legge, ed è venuta nell'ordine di idee che debbano distinguersi fondamentalmente due date circa una dichiarazione di inefficacia, che non è nullità assoluta, ma inefficacia relativa, cioè nei soli confronti degli enti incaricati della riforma.

Quindi, questi negozi giuridici, questi atti dei quali dichiariamo la inefficacia, sono dichiarati inefficaci ai soli effetti dell'applicazione di questa legge, pur conservando la loro piena efficacia a tutti gli altri effetti.

Si è fatta la questione della retroattività che noi introduciamo con questo articolo. Alla questione abbiamo già risposto in sede di discussione generale. Il principio della irretroattività è stabilito nella Costituzione solo per le leggi penali; in materia civile l'irretroattività subisce delle eccezioni quando vi siano ragioni sufficienti. Il caso in questione è uno di quelli nei quali l'eccezione ha una giustificazione.

La Commissione ha ritenuto che fosse opportuno distinguere due date, secondo la natura degli atti che vengono presi in considerazione, e cioè il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e il 15 novembre 1949, giorno in cui si è incominciato a parlare con maggiore precisazione di questi provvedimenti di riforma fondiaria, anzi, data in cui è avvenuta la presentazione della legge per la Sila. Abbiamo ritenuto che si debba risalire fino al 1° gennaio 1948 per gli atti a titolo gratuito e anche per talune categorie di atti a titolo oneroso, che si può presumere siano stati compiuti con frode o con la finalità di eludere l'applicazione della legge di riforma fondiaria. Quindi, sono stati parificati agli atti a titolo gratuito anche gli atti di vendita o di conferimento a società, posteriori al 1° gennaio 1948. Poiché alla base di questa dichiarazione di inefficacia sta una presunzione, sia pure in senso lato, di frode o di intenzione di non fare applicare la legge, è chiaro che la Commissione intendeva che, quando si parlava di tutti gli atti a titolo gratuito, questi atti fossero gli atti tra vivi, perchè per gli atti *mortis causa* questa giustificazione non avrebbe avuto nessun motivo. Quindi, ringrazio l'onorevole ministro di aver voluto presentare un emendamento inteso a chiarire quello che era effettivamente il pensiero della Commissione a questo riguardo.

Dove c'è un corrispettivo, il quale dia garanzia che non si sia proceduto con frode, si è posto il termine del 15 novembre 1949, e solo per gli atti successivi a questa data vale la dichiarazione di inefficacia nei confronti degli enti incaricati della riforma.

Per queste ragioni, che sostanzialmente riassumono il motivo dell'atteggiamento della Commissione, ritengo di non poter accogliere l'emendamento degli onorevoli Bianco, Miceli e Grifone.

Altrettanto devo dire per l'emendamento Colitto, e ho già esposto la ragione per la quale la Commissione ha ritenuto che si debbano tenere distinte le due categorie di atti, stabilendo due diverse date circa la loro inefficacia.

Per quanto riguarda l'emendamento Zanfagnini, la Commissione non è d'accordo. Come si sa, c'è una disposizione a questo riguardo: cioè questi atti a titolo gratuito, quando possono essere riconosciuti, sono riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento di imposta di registro.

Non v'è nessuna ragione per cui noi dobbiamo trattare diversamente questi atti in confronto agli altri. Anche su questo punto la Commissione non è favorevole. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento Fora ed altri, dichiaro di non averne compreso la portata.

BIANCO. Nella seconda parte intendiamo dire questo: che, ove l'alienante non sia soggetto a scorporo, l'inefficacia non ha valore; ma in questo caso i terreni acquistati dall'altro devono essere computati nel suo patrimonio, ai fini dello scorporo da applicare eventualmente.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Se riconosciamo che l'atto ha efficacia, è chiaro che i terreni che appartenevano allo alienante si devono considerare come pertinenti al patrimonio dell'acquirente; altrimenti, a quello dell'alienante.

Anche sul secondo emendamento Fora la Commissione non è d'accordo. È stata già data una assicurazione, infatti, a quei proprietari che avrebbero acquistato sulla base di questa legge, e noi dobbiamo riconfermare le promesse e le assicurazioni date. Quindi, la Commissione non ritiene di accettare questo emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Giuntoli Grazià, ritengo che non vi sia nessuna ragione di fare un trattamento diverso da quello fatto per le altre alle alienazioni contemplate in questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Colitto vale la stessa considerazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

In sostanza, la Commissione accoglie solo l'emendamento dell'onorevole ministro: « atti tra vivi a titolo gratuito », a parte il coordinamento con la norma dell'articolo 3 approvato questa mattina, la quale stabilisce che per gli atti *mortis causa* e per le successioni successive al 15 novembre 1949 si rendono efficaci soltanto quelle avvenute a favore di discendenti in linea retta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ecc..

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Occorre riferirsi brevemente alle ragioni di questa disposizione di natura eccezionale. Sino al momento in cui non verrà pubblicata la legge, anzi addirittura sino al momento in cui non verranno pubblicati i piani di espropriazione, la commerciabilità dei beni oggetti del futuro esproprio è completa: non vi è nessuna norma di diritto comune che la limiti.

Tuttavia, abbiamo sentito la necessità di derogare a questa libertà di disposizione, ma a ragione veduta, in quanto vi siano motivi per ritenere che si sia fatto uso di questa libertà per scopi diversi da quelli normali. Sappiamo che vi sono degli atti nei quali la causa giuridica è solo apparente, ma in realtà vi sono altri motivi, onde la necessità di considerarli in modo particolare, come vedremo fa questa legge.

Quindi, non possiamo colpire indiscriminatamente tutti gli atti compiuti dopo una certa data: dobbiamo trovare alcune categorie di atti, identificare quelli in cui la causa giuridica copra un motivo sostanziale diverso. Anche nell'atto simulato noi abbiamo una causa giuridica apparente: abbiamo invece, sostanzialmente un altro motivo di compiere l'atto, che porta la legge a determinate conseguenze relative alla validità dell'atto stesso.

Qui la situazione è molto delicata, perché, mentre la frode viene concepita rispetto ad atti anteriori all'atto fraudolento posto in essere, mentre la simulazione può avvenire anche indipendentemente dalla anteriorità di tale atto, ma richiede una prova, nel caso presente si è posta, in sostanza, una certa presunzione di simulazione e si è arrivati alla conseguenza di una inefficienza, che non ammette nessuna prova in contrario, per certe categorie di atti.

Quindi, la sanzione è stata certamente grave, perché non abbiamo previsto nemmeno la prova in contrario. Abbiamo dichiarato

gli atti inefficaci, senza nemmeno ammettere una prova in contrario sulla non esistenza dei motivi per i quali li abbiamo considerati inefficaci. Perché abbiamo considerato inefficaci gli atti di donazione? Perché si è presunto che non esistesse la causa della donazione, ma vi fossero fondati motivi per ritenere che questa causa fosse semplicemente apparente e non reale. Per tutti i casi consimili si sarebbe dovuta ammettere la prova in contrario. La si è, invece, esclusa, e ciò determina una sanzione molto grave.

Questa presunzione non poteva essere generale: si sono quindi distinte diverse categorie di atti; per alcune abbiamo posto una sanzione di inefficacia nei confronti della espropriazione, senza prova in contrario, e per altre abbiamo, invece, proposto la possibilità di una azione di simulazione.

Quali sono gli atti per cui si è comminata l'inefficacia senza possibilità di prova in contrario? Sono stati alcuni atti a titolo oneroso, e gli altri a titolo gratuito.

Gli atti a titolo oneroso sono stati le vendite, ed i conferimenti a società, avvenuti dopo il 1° gennaio 1948. Quindi abbiamo limitato obiettivamente e nello spazio questa inefficacia. Perché il 1° gennaio 1948? Perché in quel giorno è entrata in vigore la Costituzione, quindi un riferimento a questa data in cui entra in vigore l'articolo 44 che è la fonte costituzionale di queste leggi di riforma. Perché gli atti di vendita, o di conferimento a società? Perché abbiamo constatato, mediante indagini svolte, che questi atti sono stati spesso utilizzati per mettere in atto delle forme che, apparentemente motivate in diverso modo, erano, invece, dirette a ridurre un patrimonio che si supposeva potesse essere sottoposto a quella riforma fondiaria, che l'articolo 44 della Costituzione sanciva con un espresso riferimento a limitazioni della grande proprietà. Ma, all'infuori di questi atti a titolo oneroso, non abbiamo potuto considerare analogamente tutti gli altri atti dello stesso tipo, come mi pare voglia l'emendamento dell'onorevole Bianco. Il contenuto di questo emendamento è veramente grave. Questi atti possono riguardare beni che sono passati in varie mani, e dovremmo colpire non solo un trasferimento, ma una serie di trasferimenti. Per quale ragione, per quale motivo possiamo pensare che questi atti siano fatti per evadere all'applicazione della Costituzione? Noi non abbiamo nessun serio elemento per far ciò: quindi, per gli atti a titolo oneroso si è limitata la sanzione solo a quelli che noi possiamo seriamente ritenere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

fatti allo scopo di impedire l'applicazione della riforma fondiaria, che la Costituzione poneva in linea di principio.

Anche per gli atti a titolo gratuito abbiamo fatto una distinzione: non li abbiamo colpiti tutti, abbiamo scelto tra questi atti. Intanto, gli atti a titolo gratuito che sono stati esonerati sono gli atti di donazione in contemplazione di matrimonio e quelli a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Abbiamo considerato alcuni atti a titolo gratuito tra vivi, aventi origine da uno scopo ben identificato nell'atto che non poteva essere quello di violare la Costituzione, o, per meglio dire, le leggi che si sarebbero fatte in applicazione della Costituzione. Le donazioni ad enti morali e quelle fatte per l'adempimento di obblighi familiari, costituendo un fondamento per la formazione di una nuova famiglia, ci sono sembrati, e sono sembrati alla Commissione, atti a titolo gratuito per i quali non si poteva presumere che vi fosse lo scopo di svuotare dei suoi effetti la Costituzione e le leggi formulate in base ad essa. Naturalmente, non abbiamo considerato espressamente gli atti *mortis causa*, in quanto non si tratta di atti volontari, ma di trasferimenti che avvengono in conseguenza di un fatto giuridico e non di un atto giuridico. Evidentemente, questo fatto non poteva essere sospettato di simulazione. Se nella legge per la Sila avessimo tenuto conto dei trasferimenti *mortis causa*, avremmo dovuto occuparci anche dei casi in cui la successione testamentaria si fosse aperta a favore di enti morali o di istituti di beneficenza, in quanto non v'era motivo di usare un trattamento diverso tra questi atti e la donazione per atto tra vivi agli stessi enti. Ciò significa che gli atti *mortis causa* non erano considerati.

Tuttavia, dal momento che il dubbio è apparso, sarà bene cogliere l'occasione di questa legge per chiarirlo.

Nel corso della elaborazione di questo articolo, poi, abbiamo supposto che fossero ancora più sospettabili quegli atti che sono stati compiuti più recentemente. Il « più recentemente » lo abbiamo precisato nel periodo successivo al 15 novembre 1949, data questa che segna il primo annuncio della legge per la Sila, anticipo di questa riforma. Abbiamo cioè pensato che con questo annuncio i grandi proprietari abbiano accelerato la corsa al mimetizzamento delle proprietà, per evitare di essere soggetti alla riforma. Per questi casi abbiamo naturalmente accentuato le sanzioni.

Poste queste premesse, passiamo all'esame degli emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Bianco che intenderebbe stabilire l'inefficacia di tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dopo il 1° gennaio 1948. Evidentemente, la norma appare eccessiva. Quali elementi abbiamo per inficiare tutti gli atti avvenuti dopo quella data? Se dovessimo accettare un emendamento di tale gravità, avremmo come conseguenza, per qualche proprietà, l'annullamento non solo di un atto ma di più atti, in quanto essa può essere stata trasferita più volte in questo lungo periodo. (*Interruzione del deputato De Martino Francesco*). Gli atti possono essere in frode ad una legge che esista, non ad una legge inesistente! Ella è un giurista come me: non è un concetto giuridico parlare di frode ad una legge che non esiste ancora! Infatti, noi non abbiamo mai parlato di frode, bensì di inefficacia, di inesistenza di causa giuridica; il che è ben diverso dalla frode. Manca in certi atti la causa giuridica che serve a quell'atto. In mancanza di causa giuridica, di donazione o di vendita, l'atto non esiste, e quindi può essere dichiarato inefficace. Ma quando non abbiamo nessun motivo per ritenere che la causa giuridica di quell'atto sia inesistente, non possiamo parlare di frode ad una legge che non esisteva al momento in cui l'atto è stato posto in essere. Quindi, ritorniamo indietro di due anni e mezzo per colpire di inefficacia certi atti; ma non possiamo colpire di inefficacia tutti gli atti relativi a quei beni, perché sarebbe veramente una ben grave sanzione che colpirebbe molta gente che non ha nessuna colpa o responsabilità, e pregiudicheremmo la sicurezza giuridica del commercio anche in avvenire, il che ci deve molto preoccupare, come legislatori! Quindi, mancando per tutti gli altri atti a titolo oneroso e per gli atti di successione *mortis causa* ogni motivo per cui si possa ritenere inesistente la causa giuridica (non so come si possa fare a ritenere inesistente la causa giuridica d'una successione *mortis causa*), dobbiamo ritenere che questi atti siano efficaci. Se vogliamo renderli inefficaci, dobbiamo dare la prova della simulazione. Non possiamo ritenerli inesistenti con una presunzione *de jure*, creata dal legislatore.

Ripeto, non mi pare possibile ammettere la inefficacia per atti a titolo oneroso posti in essere dopo il 1° gennaio 1948, a meno che si tratti di atti di vendita o di conferimenti a società. Perché abbiamo trattato in modo diverso gli atti a titolo oneroso fatti fra

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

genitori e figli? Perché abbiamo ritenuto che mascherassero una donazione. È una presunzione di frode che pone la legge del registro. Noi abbiamo considerato questi atti come fatti a titolo gratuito nei limiti in cui li considera tali la legge sul registro; da ciò l'aggiunta di quell'ultima parte del secondo comma, contro il quale si rivolge l'emendamento Zanfagnini. Ma se, ai fini della imposta sul registro, quell'atto è ritenuto a titolo oneroso, non lo possiamo ritenere a titolo gratuito, perché sarebbe una evidente contraddizione. Lo Stato non può considerare in un modo — in una legge — un atto, e considerarlo in un altro modo in un'altra legge.

Mi pare, così, di avere risposto agli emendamenti che vogliono allargare il campo di applicazione dell'articolo 6.

Quanto agli emendamenti che vogliono restringere il campo di applicazione dell'articolo 6, li respingo, perché non hanno fondati motivi giuridici. Respingo quindi gli emendamenti Giuntoli e Colitto. Non vedo perché certi atti debbano essere dichiarati efficaci sol perché si sono compiuti in certi territori: non vi è nessun motivo giuridico valido e sostanziale, poiché il territorio non può influire sulla struttura giuridica dell'atto in nessun modo.

Devo anche respingere l'emendamento Fora, Puccetti ed altri, soppressivo delle ultime parole dell'ultimo comma, in cui si dice che resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948. Ho già detto che questa aggiunta è superflua.

Se anche non lo avessimo detto e se non dicessimo nulla, l'articolo 11 conserverebbe la sua efficacia. L'articolo 11 ha conservato il suo vigore per un anno; è stato convalidato dalla legge successiva, e gli atti compiuti nel termine di quell'anno conservano la loro efficacia. Se abbiamo emanato una norma giuridica la quale è stata convalidata dalla Camera, dobbiamo rispettarla.

Lo Stato, che ha validamente emanato una legge, deve rispettare la legge che ha emanato: non vedo il motivo di fare il contrario.

In quanto all'emendamento degli onorevoli Fora, Puccetti ed altri il quale dice che, nel caso che gli atti siano considerati validi, « i terreni alienati sono considerati come pertinenti al patrimonio del compratore », mi pare che anche esso sia, se ho ben compreso, superfluo. Si capisce che l'atto che è dichiarato inefficace, viene considerato come facente parte del patrimonio dell'alienante, ma se l'atto viene dichiarato efficace, esso

rienta a far parte del patrimonio del compratore.

MICELI. Non è abbastanza chiaro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È chiaro che il sistema della legge è questo: se l'atto è compiuto prima del 15 novembre 1949 esso o è valido o è inefficace. Se è valido viene considerato nel patrimonio del compratore, come si trovava al 15 novembre 1949; se è inefficace viene considerato nel patrimonio del venditore. Non vi è bisogno, dunque, di questo emendamento che non fa altro che chiarire una situazione giuridica già perfettamente chiara.

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole al testo della Commissione, con quell'aggiunta che la Commissione aveva suggerito, ma introducendo all'inizio dell'articolo 6: « fermo restando l'articolo 3 della presente legge », per poi continuare « ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, ecc. ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bianco ed altri, sul quale il Governo e la Commissione hanno espresso parere sfavorevole:

« Ai fini della presente legge sono inefficaci gli atti a titolo oneroso e gli atti a titolo gratuito, compresi i conferimenti in società, compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

« Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede, se coltivatori diretti.

« Sono valide le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Colitto, sostitutivo del primo comma:

« Ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge stessa, tutti gli atti a titolo gratuito, posteriori al 15 novembre 1949, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio, di quelle fatte per provvedere ad altre necessità familiari e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 15 novembre 1949 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 nel testo della Commissione, con

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

l'emendamento proposto dall'onorevole ministro e accettato dalla Commissione stessa:

« Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 1° gennaio 1948 ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Zanfagnini, non accettato dalla Commissione né dal Governo, soppressivo delle parole: « salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma sul quale non vi sono emendamenti:

« Del pari sono inefficaci di diritto i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949 ».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Vorrei che si precisasse meglio la formulazione adottata. I trasferimenti sono atti giuridici. Quindi, proporrei di modificare la formula nel modo seguente:

« Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949 ».

PRESIDENTE. La Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
È questione di forma; comunque, non ho

nulla in contrario ad accettare la proposta dell'onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sembra che l'articolo debba usare sempre la stessa formulazione. Sono quindi d'avviso di aderire all'emendamento Jervolino.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma nel testo emendato:

« Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

« I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Fora-Bianco, aggiuntivo al quarto comma:

« nel caso che l'alienante sia soggetto a scorporo a norma della presente legge. In caso contrario a tutti gli effetti della presente legge i terreni alienati sono considerati come pertinenti al patrimonio del compratore ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Voterò a favore di questo emendamento, di cui vogliamo sottolineare l'importanza e la portata, perché mi sembra che né il relatore né il ministro l'abbiano compresa, forse perché l'emendamento è formulato in modo poco chiaro.

Qui si tratta, sostanzialmente, di questo caso pratico (mi riferisco ad esempi pratici): se un determinato proprietario, che ha un patrimonio soggetto attualmente allo scorporo, ha venduto dopo il 15 novembre 1949 una porzione di terra ad un altro proprietario, noi dichiariamo, con il secondo comma dell'articolo in precedenza approvato, che questo atto è da ritenersi inefficace.

Se noi siamo coerenti a questa disposizione dobbiamo ritenere, agli effetti di questa legge, che questo appezzamento di terreno venduto dal proprietario continui ad appartenere al proprietario venditore: in conseguenza saranno fatti tutti i calcoli relativi allo scorporo nei riguardi del proprietario venditore.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

Potranno verificarsi due casi: sommando al patrimonio rimasto al proprietario, quello venduto, si raggiunge il limite patrimoniale di scorporo, ed allora, essendo la vendita inefficace, calcoleremo l'aliquota di scorporo su tutto il patrimonio del proprietario venditore; ma può succedere il caso di un proprietario non soggetto allo scorporo, un proprietario con un patrimonio di 30.000 lire di reddito annue, il quale ha venduto un appezzamento di terra per 10.000 lire di reddito annue, rimanendo attualmente proprietario di un patrimonio di 20.000 lire di reddito. Ora, se il patrimonio venduto lo ricomponiamo nella proprietà rimasta arriviamo a 30.000 lire di reddito, quindi escludiamo il proprietario venditore dallo scorporo.

Viceversa colui che ha acquistato poteva avere prima dell'acquisto un patrimonio con 30.000 lire di reddito: con l'acquisto il suo patrimonio è aumentato e ad esso corrisponde un reddito di 40.000 lire. Se noi dichiariamo l'atto inefficace, e siamo coerenti nel trarre le conseguenze della inefficacia, le 10.000 lire di reddito non saranno attribuite al compratore, il quale, pur avendo un patrimonio di 40.000 lire di reddito, per effetto della inefficacia del suo acquisto, figurerà proprietario di un patrimonio con lire 30.000 di reddito, perciò esente dallo scorporo. Con ciò noi ametteremo l'assurdo di rendere possibili esenzioni anche di proprietari che superano attualmente il valore patrimoniale posto come limite dalla legge! E quello che si dice delle esenzioni, vale anche per le aliquote di scorporo che si spostano con i patrimoni.

Vi è una obiezione giuridica, la quale ci oppone: voi, un atto lo ritenete efficace da un lato ed inefficace dall'altro, mentre se è efficace, lo è a tutti gli effetti.

Ma io mi riferisco a quello che ha detto il ministro. Perché noi riteniamo quest'atto inefficace? Lo riteniamo forse inefficace perché fatto in frode alla legge? No, perché la legge non esisteva ancora. Lo riteniamo inefficace, perché in contraddizione con i presupposti di un nuovo diritto di disponibilità della proprietà fondiaria stabilito dalla Costituzione.

Ora, questo motivo ci autorizza a ritenere l'atto inefficace e agli effetti della vendita ed a quelli dell'acquisto. Diversamente noi avremmo consentito che un proprietario si fosse costituito un patrimonio fondiario superiore al limite, lasciando esente da scorporo tale patrimonio.

Per evitare che proprietari i quali attualmente hanno patrimoni che li condurrebbero

allo scorporo, per questa retroattività, ne vengano esonerati, noi vogliamo sancire, agli effetti della ricomposizione dei patrimoni, la disposizione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fora-Bianco testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quinto comma, sul quale non vi sono emendamenti:

« L'indennità, in caso di esproprio di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennità e il prezzo di acquisto versato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto comma, sul quale non vi sono emendamenti:

« Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma 1° del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fora-Bianco, soppressivo delle parole dell'ultimo comma: « e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 6, nel testo della Commissione:

« Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto ».

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Giuntoli Grazia e Vocino non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato al loro emendamento aggiuntivo.

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Colitto.

COLITTO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

SULLO, Segretario, legge:

« L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

tributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

« Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono preferiti, a giudizio insindacabile degli enti di riforma, e nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine di data certa anteriore alla entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio sarà diminuita tenendo conto del valore delle migliorie eseguite ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zanfagnini, Lopardi, Giavi, Ariosto, Vigorelli, Zagari, Matteotti Matteo, Belliardi, Arata e Calamandrei hanno proposto di sostituire l'articolo 6-bis col seguente:

« L'assegnazione delle terre, salvo quanto disposto al secondo comma di quest'articolo, è fatta, di preferenza, a cooperative o consorzi di cooperative fra lavoratori manuali della terra, come qualificati all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, per una estensione sufficiente alla creazione di una efficiente azienda agricola, atta a soddisfare così alle migliori esigenze produttive come a quelle sociali dei lavorati, dotata di direzione tecnica unitaria, di mezzi meccanici, di allevamento zootecnico e, in genere, di un capitale d'impianto e d'esercizio adeguato alla conduzione secondo le migliori regole della tecnica agricola.

« Là dove invece le condizioni di ambiente sconsigliano la media o grande azienda agricola e sono propizie, a giudizio dell'ente di riforma, alla formazione e al prosperare della piccola proprietà coltivatrice, la assegnazione avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

« Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono preferiti, a giudizio insindacabile degli enti di riforma, e nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti di mezzadria, di affitto, di compartecipazione o miglioratori di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Per coloro che, in tale qualità, abbiano eseguito permanenti migliorie nel fondo la indennità di esproprio sarà diminuita tenendo conto del valore delle migliorie eseguite ».

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZANFAGNINI. Finora abbiamo esaminato la tabella di scorporo, l'indennità, la ricomposizione dei patrimoni, ecc. Ora ci occupiamo della distribuzione, destinazione ed assegnazione delle terre espropriate. Col nostro emendamento noi divergiamo dal sistema adottato nel testo della Commissione. Non ho bisogno di rifarmi a quanto ho detto in sede di discussione generale, perché quelle mie giustificazioni ampiamente spiegano questo emendamento sostitutivo. In sostanza, mentre il progetto della Commissione si propone espressamente di formare la piccola proprietà coltivatrice, io non concordo con questo criterio direttivo della riforma.

È noto che la piccola proprietà coltivatrice vive già una vita stentata e grama, laddove pur si è consolidata attraverso un'opera di anni e di decenni. Dico francamente che proporci come schema di riforma fondiaria la diffusione indiscriminata della piccola proprietà coltivatrice rappresenta qualcosa di superato e di anacronistico dal punto di vista economico e sociale. Dobbiamo adattare le nostre formule giuridiche e sociali a quello che è lo sviluppo del fatto e del fenomeno economico.

Ora, a chiunque segua il fenomeno economico produttivo moderno non può sfuggire che, soprattutto per la introduzione dei mezzi meccanici, per l'applicazione sempre più intensa della tecnica, per una quantità di ragioni organizzative, che ne derivano, solo il medio o il grande complesso aziendale può reggere, può essere economicamente vitale e adottare orientamenti produttivi adeguati alle moderne esigenze.

Dare la terra ai contadini, così come è praticato da questo disegno di legge, significa ignorare che il problema produttivo moderno, sia nell'industria che nell'agricoltura, si è andato enormemente evolvendo. Mentre nell'industria siamo passati dall'azienda artigianale ai complessi industriali, un fenomeno analogo si sta verificando anche nell'agricoltura, per cui siamo passati e stiamo passando, inevitabilmente e inesorabilmente, sotto la spinta delle forze economiche, da un sistema di cultura a carattere artigianale, quale può essere la piccola proprietà coltivatrice, ad un sistema di cultura industrializzata.

Ora, non è che io mi proponga di dare l'ostracismo alla piccola proprietà coltivatrice; dirò, anzi, che verso questo sistema di conduzione ho delle simpatie. Ma mi rendo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

conto che rappresenta, in molte zone, un fatto superato. La piccola proprietà coltivatrice, laddove ancora può svilupparsi e prosperare, si deve e si può incoraggiare. Naturalmente, non deve essere abbandonata a se stessa, essendo innegabile che anche la piccola proprietà coltivatrice deve organizzarsi, perché tutto nel mondo moderno si organizza, per cui noi assistiamo, appunto, ad una quantità di organismi collettivi (cantine sociali, oleifici, caseifici, ecc.) che aiutano ed integrano la piccola proprietà contadina.

Ora, col mio emendamento, tenendo conto di questa realtà indiscutibile dell'economia moderna, io propongo che l'assegnazione della terra sia fatta, di preferenza, a cooperative o consorzi di cooperative fra lavoratori manuali della terra, e preciso quali devono essere i criteri che dovrebbero presiedere a questa assegnazione, perché questa nuova azienda agricola, che noi andiamo creando, possa veramente sussistere, svilupparsi e prosperare.

Propongo, quindi, che venga assegnata una estensione di terra sufficiente per la creazione di una efficiente azienda agricola, atta a soddisfare le migliori esigenze produttive, come quelle sociali dei lavoratori, dotata di direzione tecnica unitaria, di mezzi meccanici, di allevamento zootecnico e, in genere, di un capitale di impianto e di esercizio adeguato alla conduzione secondo le migliori regole della tecnica agricola. Ritengo che, senza questi requisiti, una azienda nuova che voglia costituirsi non possa certamente svilupparsi come noi dobbiamo preoccuparci che si sviluppi attraverso la riforma fondiaria.

Nel secondo comma il mio emendamento propone che là dove, invece, le condizioni di ambiente sconsigliano la media o grande azienda agricola, si adotti il criterio della legge, cioè si faccia luogo alla assegnazione della terra ai piccoli coltivatori, ai lavoratori manuali, secondo il concetto della legge per la Sila.

Ma, onorevole Germani, vi è un'ultima parte del mio emendamento che è indipendente da queste differenze di concezioni, che indubbiamente vi sono, fra la vostra e la nostra parte. Nell'ultimo comma io prospetto il caso che il fondo scorporato e da assegnarsi sia già in possesso di un mezzadro, di un affittuario, di un partecipante o di un miglioratario, con contratti di data certa anteriori all'entrata in vigore della legge in esame. Ora, quando ci troviamo di fronte a questa situazione, non possiamo non proporci il problema della sistemazione di questo

agricoltore. Dobbiamo estrometterlo dal fondo su cui già si è insediato, su cui già prodiga il suo lavoro e su cui vive con la sua famiglia, per immettervi un nuovo lavoratore, che non ha certamente l'esperienza che a questo conduttore deriva dalla sua preparazione; o dobbiamo, invece, dare nella assegnazione la preferenza a colui che è già in possesso? Badate, oltre al fatto umano odioso di mettere in conflitto due lavoratori, conflitto che dovremmo evitare, noi andiamo incontro anche all'assurdo...

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma questo è già previsto nell'articolo!

ZANFAGNINI. Non è così: in esso è contemplato solo il miglioratario, non il mezzadro e l'affittuario.

Quindi, non solo estrometteremmo da un fondo un lavoratore che già vi è insediato, ma lo faremmo retrocedere socialmente e perderemmo, agli effetti economici generali, delle esperienze preziose che indubbiamente egli ha acquisito nella conduzione del fondo. Mi sembra sia talmente ovvia questa situazione da indurre — e spero che la Commissione si induca senz'altro per quella ragionevolezza che è lecito da essa attendersi — ad accettare il mio emendamento che chiederò venga votato per divisione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli e Bianco hanno proposto di sostituire l'articolo 6-bis con i seguenti:

ART. 6-bis.

« In ogni comune del territorio di cui all'articolo 2 è costituito un Comitato comunale, presieduto dal sindaco e composto di otto membri scelti tra contadini ed esperti di questioni agrarie e nominati dal Consiglio comunale, cinque dalla maggioranza consiliare e tre dalla minoranza.

« Il Comitato comunale collabora con l'Ente regionale per l'attuazione della riforma fondiaria ».

ART. 6-bis-II.

« Gli elenchi delle terre da assegnare sono predisposti dall'Ente regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi saranno depositati, a cura dell'Ente per la parte relativa a ciascun comune nel quale sono situate le terre da assegnare, nell'albo comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

« Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'Ente gli eventuali errori od omissioni ».

ART. 6-bis-III.

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno redatti, a cura dei Comitati comunali, gli elenchi dei contadini aventi diritto ad assegnazione.

« Negli elenchi è data indicazione, per i contadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3-III, della terra da essi coltivata; e per i contadini che possiedono terre in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia, è data indicazione della terra da essi posseduta.

« I comuni provvedono a depositare gli elenchi nell'Albo comunale per il termine di quindici giorni. Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare al comune di eventuali errori od omissioni ».

ART. 6-bis-IV.

« Entro i tre mesi successivi, il piano delle assegnazioni, redatto dall'Ente, è a cura di questo depositato nei modi stabiliti dai precedenti articoli 6-bis-II e 6-bis-III.

« Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'Ente gli eventuali errori od omissioni ».

ART. 6-bis-v.

« Spetta all'Ente regionale il compito di assistere gli interessati nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, di promuovere la istituzione di aziende modello e la costituzione di associazioni volte a conseguire la solidarietà dei diretti coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di istituire e gestire centri di meccanizzazione agraria, e in generale di intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli od associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura ».

ALICATA. Signor Presidente, chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Onorevoli colleghi, mi spiace che lo svolgimento di questo gruppo di emendamenti avvenga in un momento in cui, certo,

l'attenzione dei colleghi non sarà molto sveglia, e non per colpa loro; ma per ragioni evidenti che si riscontrano sull'orologio; perché io penso che da una attenta considerazione della sostanza e della natura di questo nostro gruppo di emendamenti, attraverso una considerazione serena, la quale non potrebbe escludere alcune modificazioni da apportare alla lettera di questo gruppo di emendamenti, noi potremmo arrivare su questo punto a fissare con maggior chiarezza il procedimento di assegnazione delle terre.

È di questo, infatti, che si tratta nel gruppo di emendamenti da noi presentati; in quanto l'articolo 6-bis dell'attuale progetto di legge, si riferisce semplicemente all'articolo 17 della legge sulla Sila, dove viene detto soltanto che l'assegnazione è fatta con contratti di vendita a pagamento rateale, e non è quindi detto nulla sul procedimento di trasferimento delle terre attraverso l'ente dagli agrari ai contadini.

Invece, vi sono a questo proposito del procedimento di assegnazione diverse questioni, come quella giustamente sollevata dall'emendamento Zanfagnini per quanto riguarda i coltivatori diretti che già si trovano sulla terra da assegnare. Il nostro gruppo di emendamenti si riferisce a tutto il sistema. L'ente dovrà procedere all'assegnazione delle terre espropriate; ma come si regolerà?

Noi proponiamo che vengano creati, in ciascun comune dove l'assegnazione delle terre deve avvenire, degli organismi che possano collaborare con l'ente in questo procedimento di assegnazione. Chiediamo, cioè, che in ogni comune del territorio dove l'opera di espropriazione avverrà, sia costituito un comitato comunale presieduto dal sindaco e composto di 8 membri scelti tra contadini ed esperti di questioni agrarie e nominati dal consiglio comunale, 5 dalla maggioranza consiliare e 3 dalla minoranza.

Seguono, poi, altri emendamenti che si riferiscono alla procedura per cui gli elenchi delle terre da assegnare devono essere predisposti tempestivamente dall'ente espropriante ed affissi per un periodo di tempo utile nell'albo comunale, oltre che pubblicati nel *Foglio annunci legali* della provincia, in maniera che ciascun interessato possa in tempo utile far reclamo e denunciare all'ente gli eventuali errori od omissioni.

Inoltre, proponiamo che entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli elenchi dei contadini ai quali devono essere assegnate le terre siano compilati d'accordo dall'ente e dai comitati comunali, tenendo conto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

delle condizioni in cui i contadini si trovano, di essere senza terra, con poca terra e delle famiglie che hanno a loro carico; e che questo elenco di eventuali assegnatari della terra venga anch'esso affisso negli albi dei comuni, in maniera che i contadini i quali non si trovino in questo elenco, e siano nelle condizioni previste dalla legge per ottenere la terra, possano avanzare reclamo affinché l'elenco venga modificato.

Infine, l'ultimo articolo si riferisce alla facoltà degli enti regionali di assistere gli assegnatari sia nel procedimento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, sia nella creazione tra questi assegnatari di vincoli associativi per la migliore conduzione della terra.

Onorevoli colleghi, noi pensiamo che questo procedimento sia non soltanto utile e necessario, ma addirittura indispensabile. Se voi volete veramente applicare, non dirò in senso equo, ma semplicemente applicare la vostra legge e se volete trovare uno strumento giuridico che vada incontro alle preoccupazioni che per l'applicazione della legge sono state espresse anche dal relatore di maggioranza e dall'onorevole Gui nel suo discorso introduttivo a nome della maggioranza, voi dovete accettare i nostri emendamenti. Nel procedimento di applicazione della legge sia il relatore che l'onorevole Gui hanno riconosciuto che si andrà incontro a delle difficoltà: non siamo soltanto noi che vi abbiamo messo in guardia contro queste difficoltà, siete anche voi che le avete riconosciute. E le difficoltà, intendiamoci, per chi sarà chiamato ad applicare la legge verranno (almeno ritengo che a queste difficoltà gli onorevoli colleghi volevano riferirsi, non alle normali difficoltà di carattere tecnico, finanziario, giuridico) dalla resistenza che noi troveremo da parte degli agrari espropriabili a voler fare applicare questa legge rapidamente e bene. È chiaro che, se gli enti di riforma non avranno il consenso, l'appoggio delle popolazioni interessate alla riforma, cioè delle popolazioni contadine, queste difficoltà per l'ente di riforma aumenteranno; mentre invece, se gli enti di riforma opereranno in un clima e in un ambiente di consenso e di appoggio attivo, di collaborazione da parte dei contadini stessi, queste difficoltà potranno diminuire.

Questo è il primo ordine di osservazioni che sottopongo alla serena considerazione dei colleghi di maggioranza ripetendo che, laddove potessimo modificare la lettera dei nostri emendamenti e ci intendessimo sulla

sostanza del procedimento, noi non avremmo difficoltà a concordare una nuova formulazione.

Il secondo ordine di problemi che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione è questo: voi stessi, nell'illustrare e nel sostenere la legge, avete deprecato — come una eventualità che non soltanto non vi proponete, ma non vi prospettate — la possibilità che la legge possa dividere i contadini di una determinata località, possa metterli gli uni contro gli altri, possa creare tra i contadini interessati alla riforma che vogliono ed hanno diritto alla terra dei contrasti e degli scontri.

Ora, onorevoli colleghi, chi ha una certa conoscenza dell'ambiente contadino e della vita dei nostri paesi contadini sa bene che la fame di terra che i contadini hanno è esasperata; sa anche che questa fame di terra è grande e che questa legge, a parte tutte le nostre considerazioni, non mette a disposizione degli enti esproprianti una quantità tale di terra che noi possiamo andare incontro con tranquillità alla certezza che la fame di terra di tutti i contadini possa essere soddisfatta. Noi, dunque, dobbiamo ammettere che l'ente assegnatore di terre si troverà di fronte alla necessità di scegliere tra i contadini.

V'è un'altra questione: quando si parla di contadini, si usa un termine piuttosto approssimativo e generico, in quanto sappiamo che esiste una stratificazione economica e sociale in ogni zona agraria per cui vi sono dei contadini che, pur nella comune povertà, possono trovarsi in condizioni migliori. In altre parole, nel comune, basso livello di vita vi sono delle sfumature che diventano ancora più tipiche quando dalla categoria dei braccianti si passa alle altre categorie previste fra gli assegnatari: coltivatori diretti, mezzadri, coloni impropri, cooperatori. Siamo di fronte ad una gamma di situazioni che naturalmente presentano diversità di gradazione. Orbene, io ritengo che anche da parte nostra, pur con tutta la preventiva fiducia nell'ente, sia prevedibile qualche errore, colpevole o no. È appunto per evitare tali errori che noi abbiamo proposto che all'ente di riforma siano affiancati degli organismi di carattere consultivo i quali, in collaborazione con l'ente stesso, possano dare indicazioni circa gli elementi cui assegnare le terre.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che obiezioni serie a questo nostro gruppo di emendamenti non possano esservi. Tutt'al più, si potrà dire che noi creiamo in questo modo un organismo nuovo, non previsto né dal-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

l'attuale legislazione né dalla pratica di vita politica e sociale del nostro paese. Qualcuno potrebbe aggiungere che si tratta addirittura di un organismo rivoluzionario. In effetti, però, non si tratta di un organismo di questo genere, perché esso dovrebbe avere, come ho detto, esclusivamente carattere consultivo, essendo destinato ad operare in stretta collaborazione con l'ente di riforma. È vero, invece, che si tratta di un organismo nuovo, ma su questo dobbiamo intenderci. Illudersi che una legge come quella della riforma fondiaria possa avere una applicazione effettiva, rapida e giusta soltanto dall'alto è una illusione che ritengo che, per la nostra stessa intelligenza, non dovrebbe essere prospettata in quest'aula. Noi sappiamo che là dove una legge di questo genere (la quale anche nei limiti in cui voi la presentate è una legge che in certe determinate zone e in certi comuni porterà a degli spostamenti notevoli nell'attuale struttura, nell'attuale situazione dei rapporti fra le classi sociali) noi sappiamo, dicevo, che là dove una legge di questo genere non si appoggi anche ad una iniziativa, sia pure legalmente determinata, delle stesse masse dei contadini, che faccia di queste masse le protagoniste effettive della legge, e non delle masse che devono restare al di fuori del suo procedimento e che poi paternalisticamente verranno investite dei suoi benefici, voi non supererete gli ostacoli e le difficoltà enormi, che i ceti interessati a che neppure questo embrione di riforma venga effettuato, vi opporranno.

Nelle nostre discussioni abbiamo avuto occasione di citare gli echi giornalistici, politici e parlamentari di questa resistenza da parte di questi ceti, sia pure ad una legge di questo tipo. Queste resistenze, onorevoli colleghi, aumenteranno via via che la legge andrà verso l'esecuzione. Noi vediamo già ciò che sta accadendo nel crotonese, nella Sila, dove esiste una resistenza organizzata da parte degli agrari, i quali in questo momento si muovono sul primo terreno che è offerto loro: cioè il terreno giuridico del ricorso. E quando voi avete respinto quella norma da noi proposta sui ricorsi, non so se avete reso a voi stessi un servizio, perché avete offerto quell'arma di cui oggi, in questa fase, gli agrari della Sila e del crotonese si stanno servendo, come era logico ed evidente, per cercare di ostacolare la messa in esecuzione della legge stessa.

Ma questa è appena la prima fase delle resistenze. Evidentemente, altre resistenze da parte di questa gente verranno. E se gli enti

di riforma dovranno operare isolatamente, in un ambiente ostile, avendo come strumento una legge che, se anche applicata al centodieci per cento, non soddisferebbe che molto parzialmente (anzi, non soddisferebbe affatto le esigenze delle masse dei contadini) in quali condizioni voi vi trovereste per dire che questa legge potrà essere, in effetti, applicata?

Seconda ed ultima osservazione: io ho mantenuto il mio intervento in un tono molto pacato, non soltanto per l'ora tarda, ma perché vorrei che la vostra risposta fosse ispirata, a proposito di questi nostri emendamenti, ad uguale ragionevolezza. Però, prima di concludere, sento il dovere di mettervi in guardia su un fatto molto preciso: questa legge non accontenta le masse contadine, non dà ad esse ciò che esse volevano e si aspettavano. Comunque questa legge possa essere interpretata, anche nel modo più benevolo, io ritengo che, sia da parte del Governo che da parte della maggioranza, si dovrà riconoscere per lo meno che questa legge non darà la terra a tutti i contadini i quali, essendo senza o con poca terra, aspirano al possesso della medesima. Io non discuto in questo momento se sia o no possibile arrivare a questo. Ne abbiamo discusso precedentemente. Ma, arrivati a questo punto della legge, voi dovete riconoscere almeno questo: che la legge non assicura la terra a tutti coloro che vi aspirano e che hanno diritto di aspirarvi.

Orbene, onorevoli colleghi, questo è ciò che fa della legge uno strumento pericoloso di divisione e di contrasto fra le masse contadine. Per attenuare questo pericolo di divisione e di contrasto, una via, l'unica via di attenuazione è questa: nei limiti del possibile far partecipare all'applicazione della legge gli interessati, di modo che i contrasti inevitabili che fra gli interessati si produrranno possano eliminarsi. Perché essendovi 100 persone che vogliono la terra in un comune, e dando questa legge la terra soltanto a 10, evidentemente si crea un contrasto. Potendo questa legge arrivare a creare una situazione che voi dite di deprecare, ma che dovete riconoscere si potrà creare, per cui gli attuali coltivatori di determinate terre dovranno essere allontanati ed altri messi al loro posto, tutto questo crea una possibilità di contrasti, per cui immettere nella legge uno strumento il quale, nell'ambito della legge stessa, operi perché la legge possa essere veramente applicata eliminando una parte dei contrasti, delle scissioni, anche degli odi, onorevoli colleghi, che essa potrà suscitare, io ritengo che sia interesse vostro, che questa legge avete preparato, che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

questa legge fino a questo momento avete sostenuto. Ché se voi, onorevoli colleghi, non farete ciò, state attenti, perché le realtà non si cancellano con dei voti di maggioranza in una assemblea.

Noi stasera potremo ascoltare moltissime ragioni giuridiche, formali, che respingeranno le nostre argomentazioni; il voto passerà lo spolverino su questo fatto, ma la realtà sociale che io ho cercato, non a tinte fosche, ma con tinte realistiche, di prospettare di fronte a voi rimarrà, e questa realtà saprà trovare in se stessa il modo per cui i pericoli che sono insiti in questa legge possano essere eliminati o, per lo meno, limitati. Ma ciò, onorevoli colleghi, sarebbe proprio quello che voi dovrete deprecare! Quindi sarebbe meglio agire fin da oggi con quella previdenza che deve essere una delle caratteristiche del legislatore, soprattutto in una materia così spinosa e scottante, ed inserire nella legge stessa delle norme che possano garantirne l'esecuzione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FORESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORESI. Nonostante che apprezzi, anche quale dirigente nazionale di una delle massime organizzazioni cooperativistiche, i sentimenti nobili che hanno ispirato gli onorevoli Zanfagnini ed altri nel presentare questo emendamento all'articolo 6-bis, dichiaro che non potrò votarlo.

Non potrò votarlo perché io lo ritengo in parte pleonastico per il fatto che questa nostra legge, riallacciandosi alla legge della Sila del 12 maggio 1950, già prevede che si possano assegnare terre anche a cooperative di contadini.

Naturalmente, non chiedo, come in altri casi non ho mai chiesto, nessun privilegio per le cooperative artificiosamente precostituite, che ancora non hanno dato prova di avere soci che corrispondano alle qualità di cui all'emendamento dell'onorevole collega e allo spirito della legge. Perché non è sempre facile distinguere in un complesso di soci di una cooperativa che nasce, e che ancora non ha dato prova di sé, quelli che sono gli autentici lavoratori manuali della terra da coloro che fanno un altro mestiere, come non è sempre facile — e l'esperienza lo dimostra — poter ovviare agli inconvenienti anche di carattere morale oltrechè politico che a volte si celano dietro la precostituzione di certe unità cooperativistiche.

Proprio per questo motivo, io non sento di poter aderire alla proposta dell'onorevole Zanfagnini, della quale però — ri-

peto — apprezzo tutto il valore morale. Anche io desidero che il Governo prenda a cuore la costituzione delle cooperative, ma queste debbano nascere non *ope legis*, perché la cooperazione è un'attività che si crea quasi da una forza spontanea e volontaristica dell'uomo. Non è la legge che costituisce direttamente o indirettamente le cooperative. La legge, a norma della Costituzione, deve tutelarle e favorirle. Ed è per questo che io chiedo non che la legge preveda la costituzione di cooperative — che spesso mal rispondono a questo nobile nome — ma chiedo che non le escluda dal concorso nell'assegnazione delle terre, ne favorisca e ne promuova la costituzione attraverso le norme di attuazione demandate al Governo, nelle quali saranno certamente adottate le misure necessarie e previsti i mezzi tecnici indispensabili a favorire e sviluppare non soltanto la piccola proprietà contadina, ma anche l'attività degli enti cooperativistici.

Per questi motivi, mentre a nome delle cooperative che rappresento ringrazio l'onorevole Zanfagnini per la nobile iniziativa da lui presa, non posso aderire alla sua proposta per ragioni politiche, morali e giuridiche. D'altra parte, mi riservo di presentare al Governo un ordine del giorno di raccomandazione vivissima perché, dopo che l'assegnazione ai singoli lavoratori sarà realmente avvenuta, come deve avvenire, dia i mezzi tecnici ed i necessari aiuti per la costituzione delle cooperative, e le assista nel loro funzionamento e nella loro benefica attività.

ZANFAGNINI. Io propongo che quelle cooperative siano formate tra i lavoratori che sono previsti dalla legge per la Sila: i lavoratori manuali.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6-bis?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Indubbiamente, questo dell'assegnazione delle terre ai contadini è uno degli aspetti più importanti e più delicati della legge, perché è il termine di arrivo di questa riforma fondiaria che noi stiamo disciplinando.

La sostanza degli emendamenti proposti dagli onorevoli Grifone, Miceli e Bianco, svolti dall'onorevole Alicata, è questa: a fianco degli organi che sono incaricati per legge dell'esecuzione delle norme che noi stiamo elaborando, e cioè degli enti, si propone la costituzione di organi consultivi a carattere comunale. Mi pare che questa sia la sostanza della richiesta: organi consultivi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

che debbano predisporre elenchi e sui quali, naturalmente, si dovrà discutere.

Io penso che la ragione fondamentale per la quale si richiede la costituzione di questi organi, in cui partecipino in preponderanza i lavoratori, sia quella di garantire, per quanto è possibile, la giusta applicazione della legge. Secondo le norme che noi abbiamo richiamato o che stiamo per richiamare nella legge stralcio, norme che regolano, anche, l'assegnazione delle terre nella Sila, l'assegnazione delle terre è deferita all'ente stesso, il quale, secondo la regolamentazione dell'ente Sila, assomma i suoi poteri nella persona del presidente.

Però, come dice l'articolo 13 di quella legge, il presidente è assistito da un consiglio costituito da un numero notevole di membri, tra i quali sono anche i rappresentanti delle categorie interessate.

MICELI. Ma ella ha voglia di scherzare! Ella sa chi sono i rappresentanti delle categorie!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Dice precisamente la disposizione: « dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte in problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione, e rappresentanti delle categorie agricole ».

Ora è chiaro che tra le categorie agricole sono in prima linea le categorie dei lavoratori agricoli, i quali avranno i loro rappresentanti in questo consiglio consultivo che affianca la persona del presidente. Quindi mi pare che sotto questo riflesso una garanzia sulla esatta applicazione della legge i lavoratori l'abbiano.

Si richiede ora una più profonda collaborazione, una più minuta collaborazione. Io personalmente non sarei neppure contrario a riconoscere qualche cosa in questo senso; tuttavia penso che nella legge noi dobbiamo dettare le norme fondamentali in base a cui debbono essere fatte le assegnazioni; le modalità, poi, circa gli organi o circa i sistemi da instaurare per arrivare ad una giusta applicazione della legge, penso che sarà meglio, anche perché più rispondente alla tecnica legislativa, rinviarle eventualmente alle norme di attuazione, invece che regolarle nel corpo di questa legge.

Indubbiamente è auspicabile una collaborazione fra gli enti che sono preposti alla assegnazione delle terre e le categorie contadine che sono interessate all'assegnazione, ma arrivare alla costituzione di consigli comunali per queste assegnazioni, a me perso-

nalmente sembra eccessivo. (*Interruzione del deputato Miceli*).

Bisogna guardare le cose da un punto di vista pratico. È vero che potranno, questi consigli, garantire la realizzazione della legge, ma daranno luogo a tante di quelle contestazioni, a tante di quelle difficoltà che, a mio parere, così come sono previsti dal proponente, invece di portare ad una facilitazione nell'applicazione della legge, porterebbero piuttosto a difficoltà nell'applicazione stessa.

Quindi, personalmente, ritengo che si debba auspicare una collaborazione con le classi lavoratrici, ma ritengo che il modo di questa collaborazione meglio sarà regolamentato rinviando alle norme di attuazione, anche in base alla esperienza che ora gli enti stanno facendo in occasione della legge per la Sila.

Quindi, in sostanza, la Commissione non è favorevole al gruppo di emendamenti svolti dall'onorevole Alicata.

Passando all'emendamento Zantagnini, questi ha proposto che le assegnazioni siano fatte in preferenza a cooperative di lavoratori agricoli. Ora, io ho già detto nella trattazione generale che la nostra preferenza va alla formazione della piccola proprietà contadina piuttosto che all'assegnazione delle terre a cooperative. Tuttavia, noi non intendiamo affatto escludere che, ove le condizioni economiche e sociali rendano preferibile l'assegnazione alle cooperative, questa debba essere attuata.

D'altra parte, l'articolo 16 della legge per la Sila, che richiamiamo nell'articolo 6-bis di questo disegno di legge, non esclude affatto l'assegnazione di terre anche a cooperative.

MICELI. Lo esclude.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 16 parla di lavoratori manuali: e lavoratori manuali possono essere anche soci di cooperative.

MICELI. Secondo l'articolo 19; se l'assegnatario muore, muore la cooperativa.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Può morire anche la cooperativa; ma, se non muore la cooperativa, può morire anche il socio della cooperativa.

Quindi, non accettiamo questa preferenza da dare alle cooperative, pur non escludendo che si possano assegnare le terre alle cooperative, ove le condizioni economiche e sociali rendano preferibile tale assegnazione.

DISCUSSIONI — SÈDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

La seconda parte dell'emendamento Zanfagnini — con la quale si propone che la disposizione preferenziale, stabilita nel secondo comma dell'articolo 6-bis, per i contadini miglioratari a lungo termine sia estesa a tutti i mezzadri, affittuari e compartecipanti — a noi sembra eccessiva.

Naturalmente noi chiediamo al Governo che nella assegnazione di queste terre si tenga massimamente presente l'eventuale possesso da parte dei contadini; ma non possiamo, con una norma legislativa di carattere generale, porre dei limiti all'opera di enti, che devono avere una certa libertà di azione, come è consono alla vastità del compito ad essi affidato.

Pertanto, la Commissione non è favorevole a questa seconda parte dell'emendamento Zanfagnini.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6-bis?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro subito di essere contrario ai due emendamenti. Alcune delle norme con essi proposte tendono a trasportare presso i comuni il centro dell'assegnazione; ritengo che il comune sia il centro meno idoneo a procedere con obiettività a queste assegnazioni. La legge per la Sila e l'articolo 6-bis dell'attuale disegno di legge vi provvedono a sufficienza. L'Opera deve avere elasticità e libertà di movimento: sono condizioni imprescindibili del suo successo.

Quanto all'emendamento Zanfagnini, non mi pare che, specialmente nei territori in cui opera questa legge, cioè nei territori meridionali, la cooperativa sia lo strumento più adatto. I contadini meridionali saranno inquadrati in cooperative per la conduzione, ma la cooperativa per la proprietà mi pare fuor di luogo. Ad ogni modo, la legge non esclude l'assegnazione a cooperative; e ciò mi pare sufficiente.

Neppure il criterio proposto nell'ultima parte dell'emendamento Zanfagnini può trovar posto nella legge; potrà eventualmente essere inserito nel regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ALICATA. Chiediamo l'appello nominale sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

PIGNATELLI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

A norma di regolamento la richiesta di votazione segreta prevale su quella di appello nominale. (*Rumori all'estrema sinistra*).

ALICATA. Chiedo formalmente che si dia lettura degli emendamenti, prima di porli in votazione... (*Rumori al centro e a destra*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. È una cosa vergognosa! Pecore siete! Bestie, Bestie! (*Vivissime proteste al centro e a destra*).

CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Cremaschi. Ho perfettamente identificato lo onorevole Grifone che, rivolto ad un settore, ha usato più volte l'espressione: « bestie »! Questo comportamento mi darebbe senz'altro il diritto di usare nei suoi confronti la massima sanzione prevista dal regolamento, l'espulsione dall'aula. Me ne astengo per questa volta, limitandomi a richiamare formalmente all'ordine l'onorevole Grifone, il quale dovrà essere anche convinto della generosità della Presidenza.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sul richiamo all'ordine.

PRESIDENTE. Riproponga questa domanda in fine di seduta: soltanto allora, a norma dell'articolo 55 del regolamento, le darò facoltà di parlare.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Voteremo ora a scrutinio segreto il gruppo di emendamenti degli onorevoli Alicata, Grifone, Miceli e Bianco, relativi all'articolo 6-bis:

« Sostituire il primo comma con i seguenti articoli:

ART. 6-bis.

« In ogni comune del territorio di cui all'articolo 2 è costituito un comitato comunale, presieduto dal sindaco e composto di otto membri scelti tra contadini ed esperti di questioni agrarie e nominati dal consiglio comunale, cinque dalla maggioranza consiliare e tre dalla minoranza.

« Il comitato comunale collabora con l'ente regionale per l'attuazione della riforma fondiaria ».

ART. 6-bis-II.

« Gli elenchi delle terre da assegnare sono predisposti dall'ente regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

legge. Essi saranno depositati, a cura dell'ente per la parte relativa a ciascun comune nel quale sono situate le terre da assegnare, nell'albo comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

« Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'ente gli eventuali errori ed omissioni ».

ART. 6-bis-III.

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno redatti a cura dei comitati comunali, gli elenchi dei contadini aventi diritto ad assegnazione.

« Negli elenchi è data indicazione, per i contadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3-III, della terra da essi coltivata; e per i contadini che possiedono terre in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia, è data indicazione della terra da essi posseduta.

« I comuni provvedono a depositare gli elenchi nell'albo comunale per il termine di quindici giorni. Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare al comune, gli eventuali errori od omissioni ».

ART. 6-bis-IV.

« Entro i tre mesi successivi, il piano delle assegnazioni, redatto dall'ente, è a cura di questo depositato nei modi stabiliti dai precedenti articoli 6-bis-II e 6-bis-III.

« Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'ente gli eventuali errori ed omissioni ».

ART. 6-bis-V.

« Spetta all'ente regionale il compito di assistere gli interessati nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, di promuovere la istituzione di aziende modello e la costituzione di associazioni volte a conseguire la solidarietà dei diretti coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di istituire e gestire centri di meccanizzazione agraria, e in generale di intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli od associati, nella trasformazione e nell'esercizio dell'agricoltura ».

Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte.

Autorizzazione di relazioni orali.

VICENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICENTINI. All'ordine del giorno di domani è prevista la discussione di tre note di variazione sul bilancio 1950-51, la VI, la VII, e l'VIII, nonché dei disegni di legge n. 1483, 1441 e 1288. A nome della Commissione finanze e tesoro chiedo di essere autorizzato a riferire oralmente su questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che questa richiesta è accolta.

(Così rimane stabilito).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo, a norma dell'articolo 120 del regolamento, se il Governo, come suo dovere, abbia dichiarato se e quando intende che sia svolta una mia interpellanza urgente presentata ieri sera, anche tenuto conto del fatto che, chiudendosi presumibilmente i lavori parlamentari domani o lunedì, ove il Governo non facesse la dichiarazione di cui sopra, mi porrebbe in condizione di non potermi avvalere delle facoltà concesse all'interpellante dagli articoli 120 e 121 del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lombardi, poiché il Governo non ha esplicitamente dichiarato di respingere o di rinviare la sua interpellanza, si intende che ne abbia accettato la discussione.

Quanto alla fissazione della data, secondo l'articolo 120 del regolamento, che ella ha citato, la sua interpellanza dovrebbe essere inserita nel turno. Mi rendo tuttavia conto dei motivi di urgenza che ella ha prospettato e prego l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di farsi interprete presso il ministro della difesa del suo desiderio di veder fissato il giorno dello svolgimento della interpellanza al di fuori del turno regolare.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sarà mia premura informare il ministro della difesa.

LOMBARDI RICCARDO. Signor presidente, la ringrazio della cortesia della quale si fa parte diligente in questa controversia formale. Tuttavia mi permetto ricordare che per l'imminente chiusura dei nostri lavori, l'applicazione dell'articolo 120 del regola-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

mento diventa una questione non più di forma, ma di sostanza. Di conseguenza io la pregherei di invitare il Governo a comunicarmi domani la data nella quale intende rispondere alla mia interpellanza. Da parte mia mi dichiaro disposto a svolgerla domani stesso.

PRESIDENTE. Domani spero di poterle dare la risposta del Governo in proposito.

Annunzio di una mozione.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Giavi, Perrone, Capano, Tremelloni, Bellavista, Cifaldi, Calosso, Zantagnini, Preti Chiostergi, Zagari, Bonfantini, Lopardi, Matteotti Matteo, Fietta, Lupis, Belliardi, Ariosto, Arata, Chiesa Tibaldi Mary, Cornia e Melis hanno presentato la seguente mozione:

« La Camera,

preoccupata dal prolungarsi del conflitto in Corea e dal turbamento e dalle apprensioni che esso suscita nelle pacifiche relazioni fra i popoli;

fermamente convinta della necessità che tutti i Governi si adoperino per circoscrivere e sedare il conflitto e scongiurare il pericolo di una sua estensione ad altre parti del mondo,

impegna il Governo

a favorire e, se del caso, ad assumere ogni opportuna iniziativa per una ampia sollecita presa di contatti fra i vari paesi interessati alla situazione in oriente e alla preservazione della pace nel mondo, sulla base essenziale del ripristino della legge internazionale ».

GIAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVI. Signor presidente, vorrei pregare i rappresentanti del Governo qui presenti di farsi interpreti presso il Presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri del mio desiderio che la mozione sia svolta prima delle ferie estive.

PRESIDENTE. Il Governo ha udito la sua richiesta. La Presidenza trasmetterà sollecitamente la sua mozione ai ministri interessati. Ella domani sera potrà proporre la questione della fissazione della data di discussione.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale.

Rinvio la seduta alle ore 23.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Amadeo Ezio — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Andreotti — Angelucci Nicola — Ariosto — Armosino — Artale — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Baresi — Bartole — Bellucci — Benvenuti — Bernardinetti — Bersani — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonfantini — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Camposarcuno — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Carratelli — Casoni — Cassiani — Cavalli — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cornia — Corona Giacomo — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — Delle Fave — De Maria — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanfani — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giuntoli Grazia — Gonnella — Gorini — Grifone — Grilli — Guarniento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Pira — La Rocca — Latanza — Latorre — Lazzati — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo.

Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Marotta — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

— Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazzali — Melis — Melloni Mario — Miceli — Micheli — Migliori — Momoli — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese.

Natali Ada — Natta — Nicotra Maria — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Pajetta Giuliano — Pertusio — Petrucci — Pierantozzi — Pignatelli — Polano — Poletto — Ponti.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riva — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Rumor.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Sodano — Spoleti — Stella — Storchi — Sullo — Suraci.

Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turnaturi.

Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Caronia — Casalnuovo — Corsanego.

Delli Castelli Filomena.

Farinet.

Gasparoli — Girolami.

Lucifredi.

Mondolfo — Moro Aldo.

Pecoraro.

Raimondi.

Togliatti.

Treves.

Zerbi.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (1173):

(La seduta, sospesa alle 22, è ripresa alle 23).

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di scrutinio segreto sugli emendamenti Alicata-Grifone è mantenuta.

MAROTTA. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Vi è anche una richiesta di appello nominale. È mantenuta?

LATORRE. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Essendo state ritirate le due proposte di votazione a scrutinio segreto e per appello nominale, rinvio a domani il seguito della discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali motivi il prefetto ed il questore della provincia di Caserta hanno vietata la raccolta delle firme contro l'impiego dell'arma atomica e ogni sorta di comizi, e se questi provvedimenti, manifestamente arbitrari, non costituiscano un attentato alle libertà politiche e un'aperta violazione delle norme sancite dalla Costituzione sui diritti dei cittadini.

(1609)

« LA ROCCA, GALLO ELISABETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero sul provvedimento prefettizio emanato nella provincia di Pesaro e diretto a vietare la raccolta delle firme contro l'impiego della bomba atomica e per conoscere, altresì, quali siano stati i casi di coartazione della libertà personale a cui il ridetto provvedimento accenna: casi che non possono non essere precisati, in quanto, se realmente avvenuti, per il loro carattere di reato, debbono essere stati obbligatoriamente denunciati all'autorità giudiziaria.

(1610)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quanto di vero è contenuto negli articoli apparsi nella stampa quotidiana circa il metodo usato per l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di riparazione e manutenzione di tutta la rete stradale provinciale della provincia di Taranto, da quella amministrazione provinciale, e quale azione intenda svolgere per difendere e salvaguardare gli interessi delle piccole e medie aziende appaltatrici locali, danneggiate da tale metodo di appalto, oltreché gli interessi dei tecnici specializzati e degli operai di tali piccole e medie imprese.

(1611)

« LATORRE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere se ed in qual modo intende esprimere agli organi responsabili della Repubblica francese lo sdegno degli sportivi e del popolo italiano per il trattamento contrario ai più elementari sensi non solo di cortesia ed ospitalità, ma perfino di solidarietà umana, usato nei confronti del nostro campione Bartali e della nostra squadra; e per conoscere se la Presidenza del Consiglio ritiene opportuno rivolgere un elogio ai predetti per la splendida prova data di solidarietà nazionale e di dignità.

(1612)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere come intende intervenire nei confronti di quegli agrari di Pontedera e Volterra che per imporre nuovi ed illegali rapporti con i propri mezzadri, si valgono di azioni di vero e proprio sabotaggio della produzione agricola; e se non ravvisi nei recenti fatti di Pontedera un indebito intervento dei carabinieri, che ha provocato il ferimento di alcune contadine e l'arbitrario fermo di sindacalisti.

(1613)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga di promuovere un provvedimento inteso ad includere nella graduatoria utile tutti i candidati dichiarati idonei nel recente concorso a 200 posti di uditore giudiziario (occorrendo, attraverso la legge di aumento dell'organico presentata alla Camera), considerata la urgente ed improrogabile necessità di personale nell'Amministrazione della giustizia e considerato anche che il concorso stesso si è svolto con particolare severità di giudizio, tanto che su 3000 concorrenti soltanto 885 sono stati ammessi agli scritti e di essi 349 sono stati dichiarati idonei, molti dei quali con punti altissimi. Ciò che garantisce la loro capacità a disimpegnare con competenza le funzioni giudiziarie.

(1614)

« PALAZZOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se siano a conoscenza che nella provincia di Genova, oltre agli 8911 lavoratori licenziati nel 1949, già 2937 sono stati dimessi dal lavoro nel primo trimestre 1950 e si sta predisponendo il licenziamento di ben altri 12.000

lavoratori per i mesi venturi; e per sapere se — in considerazione che si tratta di dipendenti di stabilimenti « I.R.I. » — non ritengano di dover intervenire onde ovviare alle gravi conseguenze che in seguito alla accresciuta disoccupazione potrebbero verificarsi nella zona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3300)

« ARIOSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere per quale motivo non sia stato ancora allontanato dal suo ufficio il signor Voltini Luigi, segretario comunale di San Colombano al Lambro, condannato nel giugno 1950 dal tribunale di Milano a 11 mesi di reclusione per falso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3301)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere se risponda a verità che si stia procedendo alla libera introduzione nello Stato del citrato di calcio e dell'acido citrico.

« Tale provvedimento renderebbe possibile ai prodotti biologici di invadere immediatamente e totalmente i mercati italiani, danneggiando in forma irreparabile la produzione del citrato di calcio e dell'acido citrico ricavati dal succo di bergamotto, che in tal modo, non avrebbe altra possibilità di impiego.

« Ciò aggraverebbe la situazione dei bergamotticoltori della provincia di Reggio Calabria già tanto provata dalla contingenza bellica e dalle precarie condizioni dei mercati internazionali, nei quali, pur fino al decorso anno, si è esportato per oltre un miliardo, con vantaggio dell'economia nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3302)

« SPOLETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali ci si ostina — nel quadro generale del grave abbandono in cui si lascia il compartimento ferroviario di Reggio Calabria, il quale è certo fra i più importanti della intera rete e che pertanto formerà oggetto di particolare interpellanza essendosi ormai rese inutili e frustranee al riguardo le reiterate interrogazioni dei vari settori della Camera — ci si ostina a rendere sempre più rare e sempre più insufficienti le comunicazioni dirette fra due grandi città come Reggio e Messina, sotto lo specioso motivo che esse possono ritenersi bene allacciate attraverso quello che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

è invece il più lungo e disagiata periplo, attraverso lo scalo di Villa San Giovanni.

« L'interrogante chiede di sapere se veramente il bilancio nazionale dei trasporti affida la sua consistenza alla economia della spesa rifiutata per l'effettuazione in via di esperimento di una corsa-traghetto serale fra Reggio e Messina che soddisfi alle imprescindibili esigenze stagionali estive delle due città e alle necessità degli interscambi turistici che vengono a cessare — incredibile ma vero! — con il tramonto del sole; così come lo stesso bilancio nazionale dei trasporti seguita ad affidare la sua consistenza alla economia della spesa — poco più, poco meno di un milione — rifiutata per dotare la grande stazione centrale della città di Reggio, sede del compartimento, di un ambiente indispensabile per la istituzione dell'ufficio turistico che serve non solo all'E.P.T. ma altresì alla azienda autonoma di soggiorno e turismo.

« L'interrogante desidera conoscere se è con economie di siffatto genere che si rimedia effettivamente alle deficienze del bilancio e si attua una politica dei trasporti veramente intesa al maggiore incremento delle comunicazioni e alla valorizzazione turistica del Mezzogiorno. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3303)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere in base a quali disposizioni che siano in armonia con la nostra Costituzione repubblicana, un maresciallo dei carabinieri può permettersi di intimare lo scioglimento di un pubblico comizio, senza tener conto di quali gravi conseguenze un tale atto provocatorio avrebbe potuto esser causa, nei confronti di una pacifica folla di cittadini, raccolta in luogo pubblico per ascoltare la parola di un deputato.

« Così come proprio è accaduto all'interrogante durante un pubblico comizio tenuto il giorno 23 luglio 1950 a Regalbuto (Enna), ove il locale maresciallo dei carabinieri mise in atto proprio quanto sopra, sottoponendo a dura prova la pacifica volontà dei cittadini con grave pericolo di disordini, che sarebbero potuti accadere con grave responsabilità di coloro che dovrebbero anzitutto essere garanzia di ordine pubblico, non mettendosi apertamente contro il più elementare diritto della nostra Costituzione repubblicana: il diritto alla libertà di riunione e di parola. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3304)

« D'AGOSTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se corrisponda al vero la notizia, secondo la quale la seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-CASAS starebbe per chiudere gli uffici e, nel caso che la notizia fosse confermata, per sapere come saranno regolati i mutui per la ricostruzione delle case danneggiate dalla guerra, a cui fino a ora ha provveduto la predetta seconda Giunta. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3305)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in considerazione della particolare situazione di disagio della Calabria ed anche dell'esiguità degli stanziamenti disposti nell'esercizio decorso nel settore dell'edilizia popolare, non ritenga doveroso disporre adeguati stanziamenti a favore degli Istituti case popolari e I.N.C.I.S. della Calabria in sede di ripartizione dei fondi da assegnare, nell'esercizio in corso, in base alla legge sull'incremento edilizio. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3306)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se, in attesa delle liquidazioni di ufficio, non creda concedere subito congrui anticipi mensili sugli aumenti delle pensioni di guerra già approvati dai due rami del Parlamento.

« Considerando che gli aumenti stessi decorrono dal 1° marzo 1950, sarebbe equo disporre di urgenza anche per un congruo anticipo sulle competenze già maturate. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3307)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se, tenuta presente la vitale importanza che ha per la economia agricola delle zone piane del Vercellese, Novarese e Lomellina l'arricchimento della rete dei canali di irrigazione mediante il sollecito compimento del Canale Regina Elena, non ritenga possibile disporre, affinché l'opera in questione sia portata a termine e diventi utilizzabile anche prima del 1952.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se non reputi sia giunto il momento di presentare un proprio disegno di legge per una nuova e più autonoma regolamentazione dei rapporti tra le Amministrazioni dei canali

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

demaniali e gli Enti attuali distributori di acque irrigue nelle zone sopracitate. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(3308)

« FRANZO, FERRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — con riferimento a precedente interrogazione e a relativa risposta del Ministero — se sia stata ultimata l'istruttoria, ed a quali conclusioni sia giunta, per la inclusione dell'abitato del comune di Laerru (provincia di Sassari), duramente colpito dalle alluvioni nel novembre 1949, fra quelli da consolidare a cura e a spese dello Stato ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, e in specie, per la costruzione del canale di guardia a protezione dell'abitato del predetto comune.

« Si fa presente che tale opera dovrebbe, per misura precauzionale, venire eseguita prima delle piogge autunnali onde prevenire, nella eventualità di abbondanti precipitazioni, il ripetersi di sinistri così gravi come quelli verificatisi in diversi precedenti nubifragi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3309)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia informato che 50 operai dipendenti dall'impresa Bertoni, appaltatrice per conto dell'A.N.A.S. dei lavori per la strada Santa Teresa Gullura-Castelsardo, sono creditori di notevoli somme verso l'impresa stessa per salari da quest'ultima non corrisposti, ragione per cui quei lavoratori e le loro famiglie versano in gravi condizioni di disagio.

« Si fa presente che l'impresa Bertoni giustifica il mancato adempimento dei propri impegni verso i lavoratori col fatto che sebbene l'esecuzione dell'opera sia già giunta ad una fase avanzata tanto che l'A.N.A.S. ha da tempo emesso mandati di pagamento a favore dell'impresa appaltatrice per l'importo di ben 14 milioni circa, tali mandati non si sono potuti riscuotere presso il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, asserendo quest'ultimo a giustificazione della propria inadempienza, di non disporre dei fondi necessari.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda adottare perché la ditta appaltatrice possa riscuotere al più presto i mandati di pagamento emessi dall'A.N.A.S. e trovarsi così in condi-

zione di corrispondere ai lavoratori i salari ad essi dovuti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3310)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando verranno assegnati gli stanziamenti necessari per ultimare la strada provinciale San Francesco d'Aglienta-Posto Vignola (provincia di Sassari) costruita per soli 2 chilometri e lasciata indi in abbandono, mentre per il completamento di quell'opera così necessaria in detta zona e tanto attesa dalla popolazione locale, restano ancora da costruire 8 chilometri di strada.

« Si fa presente che detta strada venne iniziata, con eccezionale procedura di urgenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche, nell'aprile del 1948, quando, infatti, nella prima decade di quel mese di elezioni politiche, l'allora Ministro Tupini telegrafava ai comuni interessati lo stanziamento di 30 milioni per l'appalto del primo lotto dei lavori; esauriti poi i fondi assegnati nella costruzione dei primi 2 chilometri, i lavori sono stati poi sospesi, con promessa da parte delle autorità competenti di includere il completamento dell'opera alle prossime assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna: il che però finora non è stato fatto.

« L'interrogante chiede di conoscere in quale programmazione di opere in Sardegna verrà incluso il completamento di detta strada, quale somma verrà stanziata e quando i lavori potranno essere ripresi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3311)

« POLANO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 23,05.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e 16,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (*Urgenza*). (1173). — *Relatore per*

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 1950

la maggioranza: Germani; Relatori di minoranza: Grifone; Capua; Rivera e Scotti Alessandro.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50 (*sesto provvedimento*). (Approvato dal Senato). (1504);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50 (*settimo provvedimento*). (Approvato dal Senato). (1505).

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (*ottavo provvedimento*). (Approvato dal Senato). (1506).

Relatore Vicentini;

Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (441). — Relatore Vicentini;

Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1433). — Relatore Vicentini;

Assunzione a carico di entrate di bilancio, per l'esercizio 1949-50, di talune spese già

autorizzate a carico del Fondo-lire relativo al piano E.R.P. — (*Urgenza*). (1288). — Relatore Arcaini.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889). — Relatore Riccio.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — Relatori: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — Relatore Repossi.

6. — Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI